



I.I.S. Istituto d'Istruzione Superiore



“Nicholas Green, Falcone e Borsellino”

I.T.T.L.- I.P.S.I.A.- I.T.I.- I.T.G. Corigliano Rossano

Codice Meccanografico CNS066901—Codice Fiscale 84009490783
Codice Univoco: UFWBT—Conto Tesoreria: 311314



Via SS. Cosma e Damiano 87064 Corigliano Rossano (CS) - Tel. 0983885296

Sede ITG Corigliano: Via Santo emilio Tel. 0983885381—Sede ITG Rossano: Via G. Di Vittorio Tel. 0983512885

e-mail: esis066001@istruzione.it—pec: esis066001@pec.istruzione.it; sito: www.iisgreenfalconeborsellino.edu.it

I.I.S. IPSIA - ITI - ITG - "N. GREEN - FALCONE BORSELLINO" - CORIGLIANO ROSSANO

Prot. 0002458 del 10/03/2023

VI-9 (Uscita)

Documento di Valutazione dei Rischi

Decreto Legislativo 81/2008 e ss. mm. ii.

D.M. 26-08-1992 – D.M. 10-03-1998 – D.P.R. 01-08-2011 n° 151



SEDE Centrale IIS Corigliano – Rossano (CS), Area Urbana Corigliano

Via SS Cosma e Damiano

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA	3
DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ	14
MANSIONI SOGGETTE A SORVEGLIANZA SANITARIA	24
GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA	26
GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI COMPORTAMENTI PERICOLOSI	27
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI	28
FORMAZIONE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO	29
FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	32
RIUNIONE PERIODICA	34
RILEVAZIONE DEL RISCHIO	34-35
Obiettivo della valutazione	
Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola	
Fattori di Rischio valutati	
DEFINIZIONE DI RISCHIO	36
RISCHIO RESIDUO	38
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE	39
RISCHI GENERICI E MISURE DI TUTELA	49
RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO	49
RISCHIO DA MICROCLIMA	50
RISCHIO DA TAGLIO	50
RISCHIO DA USTIONI	50-51
RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI	51
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	51
RISCHIO CHIMICO	54
RISCHIO BIOLOGICO	54
RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE	54
RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI	57
Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela	
Mansioni lavorative nella Scuola Secondaria di II grado e potenziali rischi lavorativi	
Rischi	
Conclusioni	
LAVORI ESEGUITI CON L'UTILIZZO DI SCALE A MANO	64
UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE	67
RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA	69
RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE	72
BANCHI DI SCUOLA	73
RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI	74
USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE	74
FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO	75
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	76

Obblighi del Datore di lavoro.....	76
Obblighi dei lavoratori.....	77
DPI in dotazione.....	77
DPI MANSIONI.....	78
SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	79
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI.....	83
Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è superiore a 100.....	83
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.....	83
Definizioni per la valutazione del rischio di incendio.....	84
Criteri seguiti per la valutazione del rischio di incendio.....	84
Classificazione di reazione al fuoco dei materiali.....	85
Conclusioni derivanti dalla valutazione del rischio di incendio.....	86
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....	87
LIVELLI DI RISCHIO.....	88
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE.....	89
VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI.....	89
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO.....	89
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO.....	89
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO.....	90
VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	90
VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI.....	90
VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.....	91
RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	91
Allegati.....	92
ALLEGATO 1: NORME DI PRIMO SOCCORSO.....	93
ALLEGATO 2: CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.....	95
ALLEGATO 3: CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE.....	96
ALLEGATO 4: CONSIGLI PER UN USO CORRETTO DEI PRESIDII SANITARI.....	97
ALLEGATO 5: DOCUMENTI RICHIESTI DAL D.M. 18/12/1975 DA ALLEGARE ALLA PRESENTE VALUTAZIONE.....	98
ALLEGATO 6: DOCUMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e ss. mm. ii.....	99
ALLEGATO 7: MODELLO DI CONSEGNA DPI.....	100
ALLEGATO 8: MODELLO RILEVAMENTO RISCHI.....	101
LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI.....	102
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	109


VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e ss. mm. ii.

Il seguente Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto in base all'art. 17, c. 1, lett a) del D. Lgs.81 del 2008, da:

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico):


Prof. Alfonso PERNA



e in collaborazione con:

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Ing. Raffaele AGRIPPINO



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Prof. Natale CAMPANA



Il Medico Competente:

Dr.

Dott. Ciro N. De Rasis

MEDICO CHIRURGO

Spec. in Medicina del Lavoro

Vi. Campania 2-87070 ROSETO CAPO SPULICO (CS)

TEL. 0981.913549 - CELL. 3652841871

PIVA 0170200780 - C.F. 0170200780



Carigliano - Rossano (CS), Febbraio 2023

La collaborazione alla V.R. avviene secondo il fascicolo allegato.

Il presente documento di Valutazione dei rischi è in continuo aggiornamento. In occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

INTRODUZIONE

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 ribadisce con maggiore forza l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28. La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Secondo l'art. 28 del D. Lgs. n.81/08 il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa (per la cui attestazione è necessaria e sufficiente la firma congiunta del Datore di Lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico Competente) e contenere:

- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Decreto prevede un percorso molto impegnativo e soprattutto non occasionale o saltuario, che deve essere portato avanti nel tempo in maniera continuativa e che prende in considerazione il triangolo lavoratore – luogo di lavoro – mansione.

IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA

Sede Legale Istituto	Denominazione	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "N. GREEN – FALCONE E BORSELLINO"
	Indirizzo	Via SS. COSMA E DAMIANO
	Città	CORIGLIANO-ROSSANO – A. U. CORIGLIANO
	C.A.P.	87064
	Provincia	CS
	Tel	0983 / 885296
	Fax	-
	e-mail	csis066001@istruzione.it
	PEC	csis066001@pec.istruzione.it
	C.F.	84000490783
	Sito WEB	www.iisgreenfalconeborsellino.edu.it
Sede Plesso	Denominazione	ITI CORIGLIANO "NICHOLAS GREEN"
	Indirizzo	Via SS Cosma e Damiano
	Città	CORIGLIANO - ROSSANO, a. u. CORIGLIANO
	CAP	87064
	Provincia	CS
	Tel.	0983 / 885296
Plessi Istituto Istruzione Superiore	ITI "Nicholas Green" di Corigliano – Rossano, a. u. Corigliano IPSIA "Nicholas Green" di Corigliano – Rossano, a. u. Corigliano ITI SERALE "Nicholas Green" di Corigliano – Rossano, a. u. Corigliano ITG "Falcone e Borsellino" di Corigliano – Rossano, a. u. Corigliano ITG "Falcone e Borsellino" di Corigliano – Rossano, a. u. Rossano	

IDENTIFICAZIONE FIGURE ORGANIGRAMMA

Datore di Lavoro (D.L.)

Nome e Cognome

Prof. ALFONSO PERNA

nel ruolo di **DIRIGENTE SCOLASTICO** a seguito di accettazione di incarico di presidenza presso la sede scolastica attuale

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Nome e Cognome

Ing. RAFFAELE AGRIPPINO

Indirizzo: Via Cannata, 5 - 87064 Corigliano-Rossano (CS) Tel. 0983 887486

Medico Competente

Nome e Cognome

Tel.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nome e Cognome

Prof. Natale Campana

D.S.G.A.

Nome e Cognome

Dott. Luca Corazza

Email

nel ruolo di

Preposto del plesso

Soggetto designato dal Datore di Lavoro, può essere il Vice Preside, il Responsabile di sedi distaccate, il Responsabile di laboratorio, etc.

Nome e Cognome

Email

nel ruolo di

Preposto / Direttore del Laboratorio Tecnologico

Nome e Cognome Prof. Francesca Curia

Email:

Preposto / Direttore del Laboratorio Informatico - Linguistico

Nome e Cognome Prof. Vito Nigro

Email:

Preposto / Direttore del Laboratorio di Elettronica

Nome e Cognome Prof. Domenico Gradilone

Email:

Preposto / Direttore del Laboratorio Telecomunicazioni

Nome e Cognome Prof. Francesco Petrone

Email:

Preposto / Direttore dei Laboratori Multimediali

Nome e Cognome Prof. Natale Campana

Email:

Preposto / Direttore del Laboratorio Meccanica / Meccatronica

Nome e Cognome Prof. Vittorio Francesco Viola

Email:

Preposto / Direttore del Laboratorio di Inclusione

Nome e Cognome Prof.ssa Assunta Barbieri


Email:

Preposto / Direttore del Laboratorio Impianti

Nome e Cognome Prof. Antonio Turi

Email:

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA

Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi

Nome Cognome	Data Corso	Data Attestato esame VV. FF. (*)	Data Corso Aggiornamento
MARIO TORCHIA			
NATALE CURATOLO			

(*) Attestato di Idoneità Tecnica ai VV. FF. di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609 necessario superate le 300 persone presenti nel singolo plesso.

Addetti al Servizio di Primo Soccorso

Nome e Cognome	Data Corso	Data Corso Aggiornamento
ANTONIETTA BELLUSCI		
LUISI ALGIERI		

Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio e delle manutenzioni

Nome e Cognome

Addetti Referenti H: sicurezza ed evacuazione alunni "H"

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Nome e Cognome

In caso di assenza dei referenti o di presenza di disabilità motoria temporanea provvederà l'insegnante in servizio in aula con l'ausilio di collaboratori scolastici disponibili

SCHEMA DEGLI INCARICHI NELL'EMERGENZA

Compiti e responsabilità	Designazione	Firma per Presa Visione
1. Coordinatore dell'emergenza emana l'ordine di evacuazione		
2. Persona incaricata alla diffusione dell'allarme generale o dell'ordine di evacuazione		
3. Persona incaricata al controllo delle operazioni di evacuazione		
4. Persona incaricata ad effettuare le chiamate ai soccorsi esterni		
5. Persona incaricata alla verifica dell'abbandono dell'edificio da parte delle persone		
6. Persona addetta all'assistenza dei portatori di handicap		
7. Persona incaricata alla messa in sicurezza degli impianti (interruzione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua)		
8. Personale addetto all'apertura quotidiana delle uscite di sicurezza ed al controllo della praticabilità dei percorsi di fuga interni ed esterni		

¹ Qualora subentrassero variazioni, il presente modello deve essere aggiornato dal Responsabile del personale.

Compiti e responsabilità	Designazione	Firma per Presa Visione
9. Persona incaricata dell'apertura dei cancelli automatici di accesso al cortile interno (laddove presenti)		
10. Persona incaricata dell'attesa dei soccorsi		
11. Coordinatore del/dei punto di Raccolta <i>(se c'è più di un punto di raccolta, nominare i coordinatori dei singoli punti di raccolta e il coordinatore generale che potrebbe coincidere con il Coordinatore dell'emergenza del punto 1 della presente tabella)</i>		
12. Personale addetto alla sorveglianza dei presidi antincendio		
13. Persona incaricata al controllo periodico dei presidi medici contenuti nella cassetta di primo soccorso		
14.a. Personale addetto al pronto soccorso		
14.b. Personale addetto all'antincendio		
15. Altri compiti		

Incaricato alla custodia dei documenti relativi alla sicurezza	
Nome e Cognome	

Dove sono conservati i documenti relativi alla sicurezza <i>(ad esempio cassetto, armadio...)</i>	
--	--

SITUAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMAZIONE

RUOLO	DATA CORSO	DATA AGGIORNAMENTO	DATA NOMINA
RSPP			
RLS			
PREPOSTO del plesso-			
D.S.G.A.			
DIR. Lab. Impianti			
DIR. Lab. Telecomunicazioni			
DIR. Lab. Multimediali			
DIR. Lab. Meccanica / Meccatronica			
DIR. Lab. Inclusione			
DIR. Lab. Informatico / Linguistico			
DIR. Lab. Elettronica			
DIR. Lab. Tecnologico			
LAVORATORI			
	Data Corso	Data Aggiornamento	
BASSO RISCHIO (<i>personale segreteria e docenti di materie teoriche</i>) – <i>formazione generale 4 h+ formazione specifica 4 h</i>			
MEDIO RISCHIO (<i>collaboratori scolastici e docenti di materie tecnico- pratiche</i>) – <i>formazione generale 4 h+ formazione specifica 8 h</i>			
NOTE:			

RILEVAZIONE POPOLAZIONE PRESENTE

Presenze totali relative all'anno 2022/2023

Docenti	Docenti di sostegno	Amministrativi	Collab. Scol	Personale esterno	Totale Alunni	Di cui Alunni richiedenti sostegno
51	19	8	8	-	199	19

Presenze totali relative all'anno 2022/2023 (CORSO SERALE)

Docenti	Docenti di sostegno	Amministrativi	Collab. Scol	Personale esterno	Totale Alunni	Di cui Alunni richiedenti sostegno
7	-			-	47	-

Numero alunni per piano

PIANO	ALUNNI per piano	Di cui richiedenti sostegno per piano
TERRA	57	6
PRIMO	-	-
SECONDO	76	6
TERZO	66	7
TOTALE	199	19

Numero in dettaglio dei lavoratori

	Numero
Dirigente (se previsto nel plesso)	1
Personale amministrativo (se previsti nel plesso)	8
Docenti	58 (di cui 7 serale)
Docenti di Sostegno	19
Assistenti Tecnici di Laboratorio	16 (di cui 1 serale)
Collaboratori Scolastici	8
Personale Cooperativa o altro appalto sorveglianza/pulizia	-
TOTALE	

Numero alunni per classe e piano

Classe	N° aula (se prevista una numerazione)	Piano	Numero Alunni (TOTALI)	Alunni H (se presenti)
1^F ITI		PIANO TERRA	19	4
3^D ITI		PIANO TERRA	13	-
4^D ITI (Moda)		PIANO TERRA	14	1
5^D ITI (Moda)		PIANO TERRA	11	1
1^A ITI		PIANO SECONDO	22	2
2^A ITI		PIANO SECONDO	13	2
3^A ITI		PIANO SECONDO	10	-
4^A ITI		PIANO SECONDO	6	-
5^A ITI		PIANO SECONDO	15	1
4^L IPSIA		PIANO SECONDO	10	1
3^B ITI		PIANO TERZO	12	1
4^B ITI		PIANO TERZO	9	-
5^B ITI		PIANO TERZO	14	-
3^C ITI		PIANO TERZO	12	-
4^C ITI		PIANO TERZO	8	3
5^C ITI		PIANO TERZO	11	3
TOTALE			199	19

(SE NECESSARIO INSERIRE TABELLA PER RIPARTIZIONE CORSO SERALE)

VALUTAZIONE AFFOLLAMENTO – NORMATIVA ANTINCENDIO

	Numero
NUMERO TOTALE DI PRESENZE POSSIBILE NEL PLESSO CORSO DIURNO <i>(docenti+docenti sostegno+C.S.+AMMINISTRATIVI+ Alunni, ecc...)</i>	302
NUMERO TOTALE DI PRESENZE POSSIBILE NEL PLESSO CORSO SERALE <i>(docenti+docenti sostegno+C.S.+AMMINISTRATIVI+ Alunni, ecc...)</i>	60

Nella sottostante tabella sono riportati, in funzione del numero complessivo di presenze all'interno dell'edificio scolastico, gli adempimenti minimi obbligatori previsti dalla Normativa antincendio.

D.M. 26/08/92 art. 1.2								
	<i>Tipo Scuola</i>	<i>N° persone</i>	<i>CPI</i>	<i>Allarme con campanella</i>	<i>Altoparlante per allarme audio</i>	<i>Formazione Addetti Antincendio</i>	<i>Esame VVFF</i>	<i>Rete di idranti</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Da 301 a 500						
(Delega del Dirigente Scolastico nei confronti dell'Ente Locale per l'inoltro delle documentazioni necessarie per le richieste di CPI, qualora l'affollamento dei plessi vengano superati gli indici di affollamento previsti dal D.M. 26/08/1992)								

Rischio di Incendio

MEDIO

DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ

Riportiamo di seguito alcuni articoli del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per comprendere quali siano i compiti e responsabilità all'interno dell'organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro.

Definizioni - Articolo 2

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:

- a) **«Lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. **Al lavoratore così definito è equiparato:** il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti, del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge del 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione** ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla Legge del 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al D. Lgs. 468/1997, e successive modificazioni;
- b) **«Datore di Lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 165/01, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) **«Azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- e) **«Preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) **«Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) **«Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «**Medico Competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «**Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «**Sorveglianza Sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «**Prevenzione**»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «**Salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «**Sistema di Promozione della Salute e Sicurezza**»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «**Valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «**Pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «**Rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «**Unità produttiva**»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «**Norma tecnica**»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «**Buone prassi**»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione;

z) «**Linee guida**»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «**Formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «**Informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «**Addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «**Modello di organizzazione e di gestione**»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del Codice Penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «**Organismi paritetici**»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «**Responsabilità sociale delle imprese**»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Obblighi del Datore di Lavoro NON delegabili - Articolo 17

1. Il Datore di Lavoro **NON** può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente - Articolo 18

1. Il Datore di Lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze a loro conferite, devono:

- a) Nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;
- b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- f) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37;
- m) Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) Elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda.
- q) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
- t) Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro,

nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

z) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4;

2. Il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il Datore di Lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Obblighi del preposto - Articolo 19

1. In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.

Obblighi dei lavoratori - Articolo 20

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di

pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Addetti Primo Soccorso:

Il lavoratore individuato dal Datore di Lavoro come "Addetto al Primo Soccorso", deve ricevere una formazione adeguata per poter svolgere le attività di sua competenza che consistono in:

- ✓ Collaborare alla predisposizione del piano di emergenza sanitario;
- ✓ Coordinare l'attuazione delle misure previste da tale piano;
- ✓ Predisporre il cartello indicante i numeri di telefono dei servizi di emergenza (pronto soccorso pubblico, ambulanza, vigili del fuoco, centri anti-veleni, etc.) nei pressi del telefono;
- ✓ Curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari (pacchetto di medicazione, cassetta di primo soccorso o camera di medicazione) controllandone la scadenza;
- ✓ Effettuare gli interventi di primo soccorso per quanto di sua competenza.

Addetti antincendio:

Gli Addetti Antincendio sono un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone. Infatti svolgono un importante ruolo nella prevenzione antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione al Responsabile della gestione dell'emergenza di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di incendio, di facilitare la propagazione dello stesso.

Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori in caso di emergenza. Infatti, in caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne l'evoluzione, per allertare le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone presenti in sede ed impedire che persone vadano verso la zona interessata dall'emergenza in atto. Inoltre, agli Addetti Antincendio è affidata anche la funzione di intervenire sugli impianti di servizio, al solo scopo di interrompere l'erogazione, e sugli impianti antincendio al fine di azionarli manualmente (ove disposto), nonché di indirizzare eventuali Enti Esterni (VVF, Assistenza Medica, etc.) verso i luoghi in stato di emergenza.

Gli Addetti Antincendio vengono designati dal Datore di Lavoro, il quale provvede alla loro formazione e/o addestramento attraverso corsi specifici ed esercitazioni.

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI RICONOSCIUTE NELLA SCUOLA

MANSIONE	Descrizione Mansione	Attrezzature di lavoro-macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione
Insegnante	Lezioni didattiche all'interno delle aule	LIM	Carta e cancelleria
Insegnante di sostegno	Seguire ragazzi con problemi caratteriali, di comportamento e fisici	...	Carta e cancelleria
Collaboratore Scolastico	Pulizia e igiene degli ambienti di lavoro, accoglienza persone esterne	Fotocopiatori, carrelli per materiale pulizia	Prodotti per pulizie, toner, carta

Quali delle seguenti attività sono affidate ai collaboratori scolastici? (cliccare sul quadrettino si/no)

Servizio di pulizie	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Servizio di vigilanza alunni	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Servizio di distribuzione pasti	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Spostamento di arredi	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sollevamento alunni disabili	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Altro	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO



Utilizzano attrezzature elettriche (aspirapolvere, macchina lavapavimenti, ecc...) o altre attrezzature oltre a quelle manuali ordinarie (carrello multiuso o MOP, secchio, scopa, MOP, deragnatori, ecc...)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Se SI, indicare quali: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--	---	---

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?

SERVIZIO DI PULIZIE	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Se è SI indicare:		
Ragione Sociale Impresa		
Sede legale		
Tel.	Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono le pulizie nella scuola:		

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?			
SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Se è SI indicare:			
Ragione Sociale Impresa			
Sede legale			
Tel.		Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono solo sorveglianza nella scuola			

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?			
SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Se è SI indicare: PRE/POST SCUOLA			
Ragione Sociale Impresa			
Sede legale			
Tel.		Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono solo sorveglianza nella scuola n.			

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?			
DISTRIBUZIONE PASTI		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Se è SI indicare:			
Ragione Sociale Impresa			
Sede legale			
Tel.		e-mail:	
Quanti sono i lavoratori che eseguono la distribuzione dei pasti nella scuola n.			

Sono presenti altre attività scolastiche o lavorative nell'edificio (ad es. altri plessi, CPIA, ecc.)?			
CONDIVISIONE SPAZI		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Se è SI indicare quale attività.....			
Ragione Sociale Impresa			
Sede legale			
Tel.		Fax	
Se SI, è necessario prevedere un Piano di Emergenza Coordinato			

Nel plesso ci sono lavoratori con limitazioni alla mansione o ad attività lavorative particolari?			
		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

Se SI indicare:		
MANSIONE (NO nome e cognome)	TIPO DI LIMITAZIONE	CERTIFICATO DA MEDICO COMPETENTE O ALTRO MEDICO (anche collegiale)?

Il DSGA ha tenuto conto delle prescrizioni e/o limitazioni per il mansionario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Il preposto di plesso e il DSGA vigilano sul rispetto da parte del lavoratore/lavoratrice delle limitazioni/prescrizioni a Lui/Lei impartite al fine di tutelare la Sua sicurezza e salute	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

I lavoratori con limitazioni alla mansione fanno parte delle squadre di emergenza?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	---

Se SI barrare con X la squadra di appartenenza		
MANSIONE (NO nome e cognome)	SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO	SQUADRA ANTINCENDIO

Il plesso è in possesso del C.P.I.? (E' necessario se vi sono nell'edificio più di 100 presenze)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	--

Se "SI" è stata fatta richiesta di riceverne copia all'Ente Proprietario	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	--

Il/La Dirigente Scolastico/a ha preso visione delle prescrizioni tecniche di esercizio riportate nel C.P.I.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---	---

Nel plesso è presente l'impianto di allarme antincendio?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	--

Indicare in modo specifico cosa si utilizza come allarme (ordine) di evacuazione in caso di emergenza all'interno del plesso (allarme sonoro impianto allarme, tromba nautica, campanella, ecc.)
CAMPANELLA

Nel plesso sono affisse le planimetrie con il piano di evacuazione	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	--

Le planimetrie corrispondono a quelle presentate al Comando Provinciale dei VV. FF. di pertinenza nella richiesta di C.P.I. (dove previsto)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
(Chiedere conferma al REFERENTE dell'Ente Proprietario)	

Data di redazione delle planimetrie
.....

Le planimetrie rispecchiano la situazione architettonica attuale
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Per raggiungere la palestra è necessario effettuare un percorso esterno al plesso? (laddove prevista attività in palestra)
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Sono previste attività sportive esterne al plesso? (es piscina, lezioni di tennis)
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

MANSIONI SOGGETTE A SORVEGLIANZA SANITARIA

Riportiamo per le diverse mansioni i rischi che comportano l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; spetterà al Medico Competente, di conseguenza nominato, valutare l'obbligatorietà e la periodicità di tale sorveglianza.

MANSIONE	VDT	MMC	Rischio biologico	Agenti chimici
DIRIGENTE SCOLASTICO	(a)	N.A.	*	N.A.
ADDETTO AMMINISTRATIVO	N.A.	N.A.	*	N.A.
DOCENTE	N.A.	N.A.	*	N.A.
DOCENTE DI SOSTEGNO	N.A.	(a)	*	N.A.
DOCENTE DI MATERIE TECNICO PRATICHE	N.A.	N.A.	*	(a)
COLLABORATORE SCOLASTICO	N.A.	N.A. consigliata	*	NO
ALUNNO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Legenda

X: obbligo di sorveglianza.

N.A.: non applicabile in quanto dalla valutazione dei rischi la mansione non risulta esposta a un livello di rischio tale da richiedere la sorveglianza sanitaria.

M.C.: la valutazione conclusiva spetta comunque al Medico Competente anche in seguito alla presa visione del documento di valutazione del rischio.

* La sorveglianza per la presenza di rischio biologico è da effettuare a cura del Medico Competente nel caso di presenza di lavoratrici in stato di gravidanza o puerpere, in quanto le lavoratrici beneficiano del periodo di astensione pre-parto in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia e del post-parto in presenza di malattie in forma epidemica all'interno della scuola

(a) da valutare singolarmente.

Definizioni e Periodicità delle visite mediche

VDT: i videoterminalisti sono quei lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali (art. 173 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Periodicità della sorveglianza sanitaria (art. 176 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

- I soggetti classificati come *idonei con prescrizioni o limitazioni*: lavoratori con particolari problematiche e/o che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età devono effettuare la visita ogni 2 anni o con frequenza

diversa stabilita dal Medico Competente;

- I soggetti classificati come *idonei* devono effettuare la visita medica ogni 5 anni.

Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): “Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni da sollevare, spingere, tirare....” (art. 167 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La sorveglianza sanitaria viene eseguita “sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’Allegato. XXXII” (art. 168, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e sulla base delle seguenti indicazioni:

- Se il calcolo dell’indice NIOSH risulta essere uguale o superiore a $I = 0,85$;

- Comunque a discrezione del Medico Competente anche dopo l’annuale visita degli ambienti di lavoro.

La periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.

Test per uso di alcol: viene eseguito per quelle mansioni “...che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi...” ai sensi dell’art 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, ed in particolare nell’Allegato I punto 6 si riporta l’attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

L’effettuazione e la periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.

Agenti chimici: secondo quanto indicato dall’art. 229, si riporta quanto segue per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici definiti nel campo di applicazione dell’art. 221 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.”

La periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.

Controllo per uso di ALCOL e di SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DROGHE

MANSIONE	Controllo per uso di ALCOL	Controllo per uso di SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DROGHE	Astensione per LAVORATRICI MADRI	
			PRE-parto	POST-parto
Dirigente scolastico	NA	NA	X**	
Addetto Amministrativo	NA	NA	X**	
Docenti	X***	NA	X* ¹	X ²
Docenti di sostegno	X***	NA	X* ¹	X ²
Docenti di materie Tecnico Pratiche	X***	NA	X* ¹	X ²
Collaboratore scolastico	NA	NA	X ¹	X ²
Alunno	NA	NA	NA	NA

NA: Non Applicabile in quanto dalla valutazione dei rischi la mansione non risulta esposta ad un livello di rischio tale da richiedere la sorveglianza sanitaria.

*: nel caso in cui nell’aula siano presenti alunni che abbiano comportamenti imprevedibili che possano arrecare anche involontariamente danni alle persone

¹: in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia

²: in presenza di malattie in forma epidemica nella scuola

** : nel caso di attività svolta al videoterminale, e quindi, di videoterminista, l’astensione pre – parto inizia dall’ottavo mese di gravidanza. Il giudizio finale rimane a discrezione del Medico Competente.


***: si ricorda che la Legge 125/2001 ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori occupati in attività comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, così come individuate dal Provvedimento attuativo del 16.03.06. Il giudizio finale rimane a discrezione del Medico Competente.

Per le lavoratrici madri vedere eventuale specifica valutazione.

GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Il Datore di lavoro (nella scuola è individuato nella figura del Dirigente Scolastico) nomina un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno e il Medico competente (MC), i quali assieme al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) costituiscono la struttura iniziale per attivare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Il Dirigente Scolastico, il Medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza definiscono e individuano gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti Antincendio e gli Addetti alla Gestione delle Emergenze, considerando le complessità dei vari plessi.

Il Dirigente Scolastico individua per ciascun plesso il Preposto alla sicurezza che potrà coincidere con il Referente di Plesso oppure con il Referente di Plesso per la Sicurezza.




Nella gestione della sicurezza nella scuola è importante che ci sia comunicazione tra le parti, prediligendo la forma scritta, in quanto lascia traccia della sua avvenuta. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere avvisato in caso di infortunio, di incidente, di comportamenti pericolosi e di eventuali lavori di manutenzione straordinaria effettuati nella scuola.

GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI COMPORAMENTI PERICOLOSI

Ogni tipologia d'infortunio, incidente e comportamento pericoloso, indipendentemente dalla gravità, deve essere tempestivamente segnalato e opportunamente gestito al fine di evitare, per quanto possibile, il ripetersi dell'evento e per non aggravare ulteriormente una situazione pericolosa.

Nello schema seguente è riportata la procedura di comunicazione di un infortunio, incidente e comportamento pericoloso.



FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il Dirigente Scolastico, quale Datore di Lavoro, è **OBBLIGATO** a provvedere periodicamente alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori (Artt.36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La formazione e l'informazione sono attività finalizzate a fornire conoscenze sufficienti ed adeguate in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni di ciascun lavoratore.

L'attività di addestramento si esplica durante le prove di evacuazioni, che sono obbligatorie per tutti i lavoratori e in numero minimo di due l'anno come definito dal D.M. 26/08/1992 (Norme di Prevenzione Incendi per l'Edilizia Scolastica).

“Informazione ai lavoratori”: art. 36, comma 4, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi **lavoratori immigrati**, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”: art. 37, comma 2, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

“Accordo tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011” per la disciplina dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008:

DESTINATARI	DURATA CORSO (h)	AGGIORNAMENTO	
		PERIODICITÀ (anni)	DURATA (h)
Dirigenti	16	5	6
Lavoratori Formazione Generale	4	-	-
Lavoratori Formazione Rischi Specifici	8 medio 4 basso	5	6
Preposti Formazione Particolare	8	5	6

Formazione NON modificata dagli accordi

DESTINATARI	DURATA CORSO (h)	AGGIORNAMENTO	
		PERIODICITÀ (anni)	DURATA (h)
Addetti alla Gestione dell'emergenza – Corso di Primo Soccorso	12	3	4
Addetti alla gestione dell'emergenza – Corso di Prevenzione Incendi	8	Non definita dal Decreto ma consigliata da comunicazioni VVFF 3 anni	6
Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RLS)	32	Annuale	4 oppure 8 ore in base al numero di dipendenti

FORMAZIONE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Nell'ambito del personale sono state individuate:

- le persone più idonee all'incarico di addetto all'emergenza.
- le persone con maggiore presenza negli ambienti di lavoro.

“Disposizioni generali”: art.43, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t*), il Datore di Lavoro:

- a*) Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b*) Designa preventivamente i lavoratori di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b*);
- c*) Informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d*) Programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e*) Adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
 - e-bis*) Garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b*), il Datore di Lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'art. 46.

3. I Lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il Datore di Lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

“Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato”: art. 44, D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii

- 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

“Primo soccorso”: art. 45, D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Prevenzione incendi: art.46, D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
 - a) i criteri diretti atti ad individuare:
 - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Art. 37, comma 14, D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.» (1)

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.

Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Gli addetti nominati sono stati adeguatamente formati mediante corsi conformi alla vigente normativa.

Sarà compito del Datore di Lavoro sottoporre ad aggiornamento periodico, in base alla vigente normativa o all'emanazione di nuove norme specifiche, i lavoratori designati come addetti alle suddette squadre.

FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”: art. 37 D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il Datore di Lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

RIUNIONE PERIODICA

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., nelle scuole che occupano più di 15 lavoratori, il Dirigente Scolastico indice almeno una volta l'anno una riunione cui partecipano:

- il Dirigente Scolastico;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico Competente, ove nominato;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- i programmi di formazione e informazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Al termine della riunione deve essere redatto specifico verbale con indicazione degli argomenti trattati, sottoscritto da tutti i partecipanti.

RILEVAZIONE DEL RISCHIO

Oggetto della valutazione dei rischi - Articolo 28 D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi - Articolo 29 D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

Obiettivo della valutazione

Obiettivo della valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro, al Medico Competente e al SPP di individuare le misure di prevenzione/protezione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di eliminare o ridurre tutti i possibili rischi che possono arrecare danno alla salute e sicurezza dei lavoratori.

In tale situazione si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico o organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola

Nella Valutazione dei Rischi si è proceduto secondo le tre seguenti fasi:

FASE 1: Identificazione delle possibili sorgenti di rischio

Tale fase di valutazione è stata eseguita attraverso un'attenta analisi delle attività in relazione ai seguenti fattori: ambienti di lavoro, attività lavorative ed operative previste, macchine, attrezzature utilizzate, dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati, utilizzazione delle sostanze e/o preparati

pericolosi, attività di cooperazione con ditte esterne, organizzazione scolastica.

FASE 2: Individuazione dei pericoli.

In questa fase di valutazione sono state identificate le fonti di pericolo che presumibilmente sono in grado di comportare un rischio superiore al rischio considerato accettabile.

Si sottolinea, così come definito dalle linee guida dell'ISPESL, che i pericoli da individuare non sono tanto quelli originati dalle intrinseche potenzialità di rischio delle macchine ed impianti, quanto i pericoli residui che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, dalle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti, nonché degli ulteriori interventi di protezione.

FASE 3: Stima dell'indice del rischio

Questa fase di valutazione ha comportato l'indicazione, per ogni situazione di pericolo considerata, la natura del Rischio (Rischio di Natura Infortunistica, Rischio di Natura Igienico Ambientale, Rischio di Natura Trasversale), l'Entità del Rischio e la necessità di eventuali valutazioni oggettive mediante misurazioni e/o campionamenti.

La Valutazione dei Rischi è stata quindi affrontata prendendo in considerazione i luoghi di lavoro nei quali operano i lavoratori, ed analizzando i rischi presenti all'interno dei locali; le strutture, in questi luoghi di lavoro, sono ben definite e portano, in base al loro utilizzo, a rischi ben determinati e ripetitivi (es. aule, corridoi, laboratori, depositi, uffici, etc.).

Fattori di Rischio valutati

Nella valutazione dei rischi si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti (o assimilati tali) operanti nella scuola (docenti, alunni, collaboratori scolastici, educatori, eventuale personale tecnico quando presente) e anche delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente nel luogo di lavoro.

Per i lavori dati in appalto, in convenzione o in qualunque forma contrattuale si farà riferimento al DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) o al POS (Piano Operativo della Sicurezza), ove necessario.

DEFINIZIONE DI RISCHIO

In base alla definizione di rischio: *combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa, cioè tale che esista esposizione a uno o a più pericoli*, esso è funzione della probabilità dell'evento incidentale per la gravità delle conseguenze possibili, cioè:

$$R = P \times M$$

I rischi per la sicurezza e la salute sono di norma valutati adottando una scala a più livelli, sia per l'indice "M" (magnitudo del danno potenziale) che per l'indice "P" (probabilità di accadimento).

Nel caso si assuma una scala a 4 livelli si avrà pertanto:

ELEMENTI DELLA MATRICE DI RISCHIO

Livello	Magnitudo (M)	Probabilità (P)
1	Lieve	Improbabile
2	Medio	Poco probabile
3	Grave	Probabile
4	Gravissimo	Altamente probabile

Più in dettaglio:

MAGNITUDO (M)

Indice	Livello	Definizione
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; • esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; • esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; • esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> • infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale; • esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

PROBABILITÀ (P)

Indice	Livello	Definizione
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una concomitanza del tutto fortuita di circostanze avverse; • Non sono noti casi in cui la carenza riscontrata abbia determinato un danno.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una particolare serie di circostanze avverse; • È noto qualche raro caso in cui la carenza riscontrata abbia determinato un danno.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure in modo non diretto • È noto qualche caso in cui alla carenza riscontrata ha fatto seguito un danno.
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Può essere individuata una carenza correlazione diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità di un evento lesivo per i lavoratori; • I dati storici disponibili (sia aziendali che di aziende similari) riportano casi di danni la cui causa o concausa è direttamente riconducibile alla stessa carenza.

Di conseguenza l'entità del rischio è misurabile in una matrice come quella qui di seguito rappresentata e descrittiva, con valori numerici compresi fra 1 e 16, rappresentativi di rischi tanto maggiori quanto più alto è il numero che li rappresenta:

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

Il numero 1 individua una situazione di minimo rischio (evento improbabile e di magnitudo minima); al numero 16 corrisponde un'allarmante situazione di evento altamente probabile con gravissime conseguenze.

I numeri permettono di definire le seguenti aree, a rischio decrescente:

- fra 16 e 13 *area ad alto rischio*: occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale (interventi prioritari e urgenti).
- fra 12 e 9 *area a rischio medio*: occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.
- fra 8 e 5 *area a rischio moderato*: occorre verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo e affinare eventualmente le misure già in atto.
- fra 4 e 1 *area a rischio basso*: i pericoli potenziali sono soddisfacentemente sotto controllo.

Indice di rischio	Tempo di Adeguamento (mesi)
1 - 4	Lungo Termine (6 - 9)
5 - 8	Medio Termine (3 - 6)
9 - 12	Breve Termine (2 - 3)
13 - 16	Immediato (1)

L'ultima colonna della tabella intitolata TEMPO DI ADEGUAMENTO, serve direttamente al Datore di Lavoro e/o all'RSPP al fine di poter controllare velocemente se gli adempimenti programmati sono stati attuati.

RISCHIO RESIDUO

Una volta attuati tutti i provvedimenti previsti dal presente documento, per i luoghi di lavoro, le attrezzature, le macchine utilizzate e dopo aver formato ed informato il personale addetto sui rischi della propria mansione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed eventualmente collettivi, si procede alla valutazione del RISCHIO RESIDUO.

Per RISCHIO RESIDUO si intende, nella presente trattazione, tutte le probabili situazioni di pericolo a cui il lavoratore può essere soggetto nello svolgimento della propria mansione, ossia nell'utilizzo di macchine e/o attrezzature o nella permanenza nel luogo di lavoro, nonostante siano state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente normativa sui luoghi di lavoro.

Tale valutazione è puramente indicativa e deve servire come sollecito a ciascun lavoratore all'attenzione costante nello svolgimento della propria mansione, nonché come sollecito alla scuola a sostituire dove possibile le operazioni che presentino un alto rischio residuo.

I valori del RISCHIO RESIDUO per ambienti, attrezzature, macchine per le quali siano state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione richieste dalla vigente normativa, saranno attribuiti seguendo la stessa procedura adottata per la valutazione del rischio.

***INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI
RISCHI PER MANSIONE***

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	
			Prob	Mag	Indice		
DIRIGENTE SCOLASTICO	Pavimenti e scale	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare eventuali inciampi	
	Attrezzatura da ufficio, impianto elettrico	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato	
	Arredi	Possibili urti e contusioni dovuti a colpi accidentali contro gli arredi	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi	
	Piccola attrezzatura da ufficio (togli punti, forbici, graffiatrice, rilegatrice, ecc)	Possibilità di piccole ferite	1	2	2	Non usare impropriamente forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti. Riporli sempre nei cassetti dopo l'uso.	
	Carico di lavoro	Possibile stress dovuto all'attività professionale	1	3	3	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze	
	V.D.T.		Errata postura. Rischio di disturbi-muscolo scheletrici.	2	2	4	E' necessario mantenere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati al pavimento e schiena appoggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. Posizionare lo schermo del video di fronte all'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.
				2	2	4	Posizionare i terminali in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo del computer. Posizionare il video a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante.
							Si consiglia di effettuare una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al VDT.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	
			Prob	Mag	Indice		
ADDETTO AMMINISTRATIVO	Pavimenti e scale	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare o segnalare eventuali	
	Scale portatili	Possibili cadute	1	3	3	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe	
	Attrezzatura da ufficio, impianto elettrico	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato	
	Arredi	Possibili urti e contusioni dovuti a colpi accidentali contro gli arredi	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi	
	Piccola attrezzatura da ufficio (togli punti, forbici, graffiatrice, rilegatrice, ecc)	Possibilità di piccole ferite dovute all'uso improprio di forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti	2	2	4	Non usare impropriamente forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti. Riporli sempre nei cassetti dopo l'uso.	
	V.D.T.	Errata postura. Rischio di disturbi-muscolo scheletrici.	Rischi per la vista	1	2	2	È necessario mantenere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati al pavimento e schiena appoggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. Posizionare lo schermo del video di fronte all'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.
				2	2	4	Posizionare i terminali in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo del computer. Posizionare il video a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante. Si consiglia di effettuare una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al VDT.
	Carico di lavoro	Possibile stress dovuto all'attività professionale	1	3	3	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento competenze	
	Toner	Presenza di nano polveri da toner ed in seguito al cambio dello stesso	1	2	2	Si consiglia di arieggiare il locale quando si utilizzano fotocopiatrici e stampanti. Durante il cambio del toner utilizzare i DPI (guanti monouso e mascherina FFP1)	

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		AZIONI CORRETIVE	
			Prob	Mag Indice		
DOCENTE	Lavagna Multimediale	Affaticamento visivo	1	2	2	Posizionamento della LIM in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo. Posizionare la lavagna a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante. Si consiglia di utilizzare la LIM solo come supporto didattico e di ottimizzare la risoluzione. Predisporre le azioni di manutenzione e di pulizia dei filtri.
	Uso della voce	Possibili infiammazioni acute alle corde vocali.	2	3	6	Si consiglia di impostare le lezioni in modo da interagire con gli Alunni, non urlare e reidratate le corde bevendo molta acqua.
	Gesso o pennarelli	Possibili fenomeni di sensibilizzazione cutanea per l'utilizzo di materiale per scrivere gesso o pennarelli	1	3	3	Se necessario utilizzare guanti monouso di categoria 2
	Carico di lavoro	Possibile stress dovuto all'attività professionale	1	3	3	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze
	Piccola attrezzatura per la didattica (togli punti, forbici, compasso, graffiatrice, rilegatrice, ecc)	Possibilità di piccolo ferrite dovute all'uso improprio di forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti	1	2	2	Non usare impropriamente forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti. Riporli sempre nei cassetti dopo l'uso.
	Pavimenti, scale	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi e pavimenti scivolosi.	1	2	2	Mantenere i locali puliti, segnalare il pericolo mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare o segnalare eventuali inciampi.
	Scale portatili	Possibili cadute dalle scale portatili	1	3	3	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe appropriate
	Impianto elettrico e attrezzatura da ufficio	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e
	Arredi	Possibili urti e contusioni dovuti a colpi accidentali contro gli arredi	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano ancorati al muro e tenere i cassetti chiusi
	Contatto con le persone	Possibile rischio biologico per contatto con sangue o liquidi corporei	1	2	3	Utilizzare sempre i DPI per intervenire sulle medicazioni
	Sovrapposizione di voci e "schiamazzi in aula"	Possibile esposizione a rumore (inferiore Lex 80 dBA per brevi periodi)	1	3	3	Effettuare compresenze o lavori di gruppo
	Aggressione fisica	Possibili aggressioni fisiche dovute alla presenza di alunni con problematiche	2	4	8	Informare il docente sullo stato dei soggetti. In caso di segnalazione di casi di questo tipo, informare immediatamente i servizi sociali e i genitori e attivare adeguate misure di prevenzione. Tenere fuori dalla portata dei bambini in oggetto materiale pericoloso.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE
			Prob	Mag	Indice	
	Pavimenti e scale	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi e/o pavimenti bagnati.	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli eventuali pavimenti bagnati, ed eliminare eventuali inciampi
	Scale portatili	Possibili cadute dalle scale portatili	1	3	3	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone, utilizzare scarpe antinfortunistica
	Attrezzature didattiche e impianto elettrico	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato
DOCENTE DI MATERIE TECNICO PRATICHE	Arredi	Possibili urti e contusioni dovuti a colpi accidentali contro gli arredi	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi
	Piccola attrezzatura per la didattica (togli punti, forbici, compasso, graffiatrice, rilegatrice, materiali da esperimento, ecc..)	Possibili tagli, abrasioni, schiacciamento dita e lacerazioni per l'utilizzo di attrezzature taglienti e/o appuntite o in seguito alla rottura accidentale di materiale o contatto con sporgenze taglienti.	1	3	3	Non utilizzare impropriamente la strumentazione e riportarla sempre nei cassetti dopo l'uso, utilizzare guanti di protezione da taglio.
	Esperimenti	Ustioni per contatto con superfici, liquidi o vapori caldi.	1	3	3	Utilizzare guanti e prese per spostare contenitori caldi, per prevenire fuori uscite di liquidi caldi usare contenitori sufficientemente grandi
	Materiali da esperimento	Rischio chimico derivante dall'utilizzo di prodotti chimici.	1	3	3	Utilizzare i prodotti sempre indossando i DPI indicati dalle schede di sicurezza dei prodotti.
	Carico Lavoro	Possibile stress dovuto all'attività professionale	1	3	3	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze
	Sovrapposizione di voci e "schiamazzi", giochi in palestra.	Rischio di ipoacusia (riduzione dell'udito) ed effetti extrauditivi (nervosismo, irritabilità) da esposizione a rumore anche dovuto alle attrezzature.	1	3	3	I livelli di rumorosità non sono eccessivi. Eventualmente fornire agli operatori i DPI e formare e addestrare il personale all'utilizzo.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETIVE
			Prob	Mag	Indice	
DOCENTE DI MATERIE TECNICHE PRATICHE	Attività fisica in palestra	Eventuali disturbi muscolo-scheletrici, per postura, esercizi fisici, sollevamento carichi.	1	2	2	Effettuare una movimentazione manuale di carichi di peso massimo 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne. Evitare posizioni scomode per lunghi periodi, ma nel caso non fosse possibile, interrompere spesso il lavoro per poter rilassare la muscolatura
	VDT	Errata postura. Rischio di disturbi muscolo scheletrici.	1	2	2	È necessario mantenere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati al pavimento e schiena appoggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. Posizionare lo schermo del video di fronte all'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.
		Affaticamento apparato visivo	1	2	2	Posizionare i terminali in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo del computer. Posizionare il video a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante. Si consiglia di effettuare una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al VDT.
	Microclima	Condizioni climatiche sfavorevoli per inadeguata ventilazione dei locali ed eccessiva produzione di calore.	2	2	4	Ventilare adeguatamente i locali
Uso della voce	Possibili infiammazioni acute alle corde vocali.	2	3	6	Si consiglia di impostare le lezioni in modo da interagire con gli alunni, non urlare e reidratate le corde bevendo molta acqua.	

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE
			Prob	Mag	Indice	
<i>DOCENTE DI SOSTEGNO*</i>	Pavimenti e scale	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare eventuali inciampi
	Attrezzatura elettrica per la didattica e l'ufficio. Impianto elettrico	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato
	Arredi	Possibili urti e contusioni dovuti a colpi accidentali contro gli arredi	1	2	2	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi
	Attrezzatura per la didattica e l'ufficio	Possibili abrasioni o tagli dovuti a eventuali reazioni violente degli studenti "caratteriali"	2	2	4	Tenere fuori dalla portata degli studenti materiale pericoloso
	Tipo e carico di lavoro	Possibile stress dovuto all'attività professionale.	1	3	3	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze
	Pulizia alunno	Possibile rischio biologico per contatto con sangue o liquidi corporei	1	3	3	Utilizzare sempre i DPI per intervenire sulle medicazioni
	Scale portatili	Possibili cadute dalle scale portatili	1	3	3	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe appropriate
	Urla, schiamazzi e giochi	Possibile esposizione a rumore (inferiore Lex 80 dBA per brevi periodi)	1	3	3	Effettuare compresenze o lavori di gruppo
	Movimentazione alunno	Disturbi muscolo-scheletrici qualora l'alunno debba essere movimentato	1	3	3	Effettuare la movimentazione, se necessario, attraverso ausili; farsi aiutare da un collega e/o collaboratore per evitare un sovraccarico della colonna vertebrale
	Aggressione fisica	Possibili aggressioni fisiche dovute alla presenza di alunni con problematiche	2	4	8	Informare il docente sullo stato dei soggetti. In caso di segnalazione di casi di questo tipo, informare immediatamente i servizi sociali e i genitori e attivare adeguate misure di prevenzione. Tenere fuori dalla portata degli alunni materiale pericoloso.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE
			Prob	Mag	Indice	
COLLABORATORE SCOLASTICO	Pavimenti e scale	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, segnalare mediante apposti cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare o segnalare eventuali inciampi.
	Apparecchiature da uffici, didattiche e impianto elettrico	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale durante la pulizia con attrezzature elettriche d'ufficio.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato
	Arredi	Possibili urti e contusioni dovuti a colpi accidentali contro gli arredi.	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano ancorati al muro
	Prodotti pulizia	Possibili fenomeni di sensibilizzazione cutanea per l'uso di detergenti o disinfettanti.	1	2	2	Utilizzare i detergenti o i disinfettanti sempre indossando i DPI
	Pulizia aule e bagni	Possibile rischio biologico per contatto con liquidi corporei o con superfici infettate nei locali sottoposti a pulizia	2	3	6	Utilizzare sempre i DPI ed idonei prodotti di pulizia
	Prodotti per pulizia	Possibile rischio chimico nell'utilizzo di prodotti detergenti.	1	3	3	Dare in dotazione prodotti detergenti a minor rischio consegnando idonei DPI. Mettere a disposizione copia delle schede di sicurezza aggiornate.
	Scale portatili	Possibili cadute dalle scale portatili	1	4	4	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe antinfortunistica
	Attrezzi manuali per pulizia	Possibili tagli e/o escorizzazioni dovuti all'utilizzo di attrezzature manuali o durante la movimentazione dei materiali	2	2	4	Prestare la massima attenzione ed eventualmente utilizzare idonei DPI
	Carichi	Possibile movimentazione dei carichi per il sollevamento di materiali o di alunni non autosufficienti	2	2	4	Effettuare una movimentazione di peso massimo 20 kg per le donne e 25 kg per gli uomini. Fornire il personale sui rischi connessi e consultare l'apposita scheda presente nel documento
	Urla e schiamazzi	Possibile esposizione a rumore (inferiore Lex 80 dBA per brevi periodi)	1	3	3	Effettuare turnazioni
	Carico di lavoro	Possibili fenomeni di stress dovuti all'interazione con numerose persone durante l'attività lavorativa	1	3	3	Se necessario migliorare l'organizzazione del lavoro e aumentare gli incontri formativi/informativi tra il personale
	Piccoli attrezzi manuali	Possibilità di ferimento dall'utilizzo di attrezzi manuali durante la piccola manutenzione	1	2	2	Provvedere a dotare il lavoratore dei DPI necessari ed effettuare solo piccoli interventi
	Aggressione fisica	Possibili aggressioni fisiche dovute alla presenza di ragazzi con problematiche	2	4	8	Informare il docente sullo stato dei soggetti. In caso di segnalazione di casi di questo tipo, informare immediatamente i servizi sociali e i genitori e attivare adeguate misure di prevenzione. Tenere fuori dalla portata degli alunni materiale pericoloso.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE
			Prob	Mag	Indice	
ALUNNO	Pavimentazione e scale	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed i pavimenti liberi da inciampi
	Arredi	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi. Non correre all'interno della scuola
	Postura	Possibili danni alla colonna vertebrale dovuti ad una scorretta postura	2	2	4	Effettuare corsi di educazione posturale
	Lavagna Multimediale	Affaticamento visivo	1	2	2	Posizionamento della LIM in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo. Posizionare la lavagna a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante.
	Presenza in laboratorio	Possibilità di ferimenti, urti, ustioni, scivolamenti, contatto con prodotti chimici e con attrezzature sotto tensione, schiacciamento degli arti, durante l'attività didattica nei laboratori	1	3	3	L'alunno non è autorizzato a svolgere attività all'interno dei laboratori, se non esplicitamente autorizzato dalla Dirigenza e sotto la stretta sorveglianza dell'insegnante o, in sua assenza, dell'assistente tecnico di laboratorio. Dovrà utilizzare i DPI del caso
	Aggressione fisica	Possibili aggressioni fisiche dovute alla presenza di ragazzi con problematiche	2	4	8	Informare il docente della classe sullo stato dei soggetti. In caso di segnalazione di casi di questo tipo, informare immediatamente i servizi sociali e i genitori e attivare adeguate misure di prevenzione. Tenere fuori dalla portata dei ragazzi in oggetto materiale pericoloso.

ALCUNE PRECISAZIONI:

I COLLABORATORI SCOLASTICI:

- NON POSSONO EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PERICOLOSE O ELETTRICHE;
- DEVONO UTILIZZARE SOLO SCALE CHE ABBIANO AL MASSIMO 3 GRADINI CHE RISPONDANO AI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMA UNI EN 131. PER SCALE CON PIÙ DI 3 GRADINI DEVE ESSERE PREVISTO UNO SPECIFICO CORSO DI FORMAZIONE.

I VISITATORI:

- ALL'INTERNO DELLA SCUOLA, DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN **COLLABORATORE SCOLASTICO O DA UN'INSEGNANTE** PER EVITARE CHE QUESTI ACCEDANO ALL'INTERNO DEI LUOGHI A LORO VIETATI E PER EVITARE POSSIBILI INFORTUNI.

SIRICORDA CHE ANCHE AL DI FUORI DELLA SCUOLA (ES.: VISITE GUIDATE, GITE, LABORATORI DIDATTICI ECC...) OCCORRE ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA INDICATE NELLA LEGGE. DURANTE LE USCITE DIDATTICHE ESTERNE È OPPORTUNO PORTARE CON SÉ UN PACCHETTO DI MEDICAZIONE E CHE VI SIA LA PRESENZA DI ALMENO UN **ADDETTO DI PRIMO SOCCORSO.**

RISCHI GENERICI E MISURE DI TUTELA

RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO

- Cadute e scivolamenti (sui pavimenti, gradini, rampe, ecc)
- Lesioni o ferite (da urto, puntura, tagli, ecc...)
- Inciampi (contro materiali, arredi, ecc...)
- Contusioni da urti o schiacciamenti (nell'eseguire un lavoro, urtando materiali vari, caduta di oggetti)

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure di tutela per l'utilizzo di materiali:

- I materiali vanno depositati e organizzati in modo da non creare rischi d'inciampo o caduta;
- I materiali vanno depositati ed organizzati prestando attenzione ad evitare cadute e scivolamenti degli stessi con conseguente pericolo di urto e investimento, in particolare sulle scansie e scaffalature dei locali di servizio;
- Porre la massima attenzione in modo tale che le operazioni di prelievo e deposito dei materiali non costituiscano fonte di pericolo;
- Gli oggetti pesanti vanno preferibilmente posti nei ripiani bassi su supporti stabili,
- I materiali non devono ostruire le vie di passaggio, in particolare le vie d'esodo di emergenza;
- Nel trasporto di pesi fare attenzione ad avere una presa stabile e sicura;
- In caso di rotture di oggetti in vetro o che si frammentano in parti taglienti;
- Non raccogliere i frammenti con le mani nude;
- Non mettere i frammenti nei normali cestini, ma in scatole di cartone.

Misure di tutela legate all'ambiente di lavoro:

- Mantenere pulite e sgombre le zone di passaggio, con particolare riferimento ai gradini, e ai laboratori;
- Prolunghe o cavi in genere non devono costituire pericolo d'inciampo;
- Non effettuare lavori su opere provvisorie improvvisate (scale o simili);
- Le porte dei depositi devono rimanere chiuse a chiave, in particolare ove sono riposte sostanze chimiche, detersivi, attrezzature, ecc.;
- Non riporre alla rinfusa oggetti appuntiti;
- Utilizzare forbici e tagliacarte con punte arrotondate;
- Non infilare le mani all'interno di fotocopiatrici, stampanti, ecc.;
- Le vetrate devono rispondere ai requisiti UNI 7697;
- I pavimenti devono essere sempre in buono stato ed adeguatamente puliti;
- Assicurare il fissaggio e la stabilità di tutti i carichi posti in altezza.

RISCHIO DA MICROCLIMA

Rischi

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Sensazioni di malessere durante l'attività lavorativa;
- Mantenere efficiente l'impianto di riscaldamento e segnalare all'Ente Responsabile dell'impianto ogni eventuale deficit;
- Velocità dell'aria ridotta in modo tale da non arrecare disturbo agli addetti, evitando la presenza di correnti d'aria;
- Verificare che le attrezzature di lavoro non producano un calore tale da essere fonte di disturbo;
- Evitare per quanto possibile fonti di calore nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro;
- Areare i locali periodicamente permettendo un adeguato ricambio d'aria; nella stagione invernale i locali devono potersi, successivamente, riscaldare prima della permanenza delle persone.

RISCHIO DA TAGLIO

Rischi

Lesioni da taglio, lacerazioni, ecc...

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Evitare l'accatastamento disordinato di oggetti in vetro o taglienti;
- Riporre con cura gli oggetti in vetro o taglienti negli appositi contenitori o comunque in posizione stabile e sicura;
- Utilizzare contenitori differenziati appositamente predisposti per il vetro o materiale o attrezzature taglienti, prestando la massima attenzione nel loro deposito e smaltimento;
- Pulire accuratamente e immediatamente gli ambienti di lavoro in cui accidentalmente si sono rotti vetri;
- Le attrezzature taglienti e contundenti non devono essere depositate coperte da altri materiali quali stracci o simili;
- Le attrezzature non connesse all'attività didattica, taglienti e contundenti, devono essere conservate in luoghi non direttamente accessibili agli studenti.

RISCHIO DA USTIONI

Rischi

- Ustioni dovute al possibile contatto con attrezzature, oggetti o liquidi ad elevata temperatura

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Utilizzare DPI (guanti) che garantiscano una solida presa e protezione dal calore;

- Avere la massima attenzione in tutte le operazioni svolte, con particolare riferimento a mantenere e sistemare in posizione stabile e sicura gli oggetti caldi;
- Mantenere pulite le zone di passaggio per evitare di scivolare e rovesciare liquidi caldi;
- Non lasciare incustoditi materiali e oggetti ad alta temperatura.
- Usare attrezzature elettriche portatili per il riscaldamento di liquidi o solidi, su postazioni il più possibile stabili.

RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI

Se le superfici trasparenti e traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio di ferimenti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

Rischi

- Lesioni da taglio, lacerazioni, ecc...

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate poste nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento;
- Qualora si noti un vetro crepato o rotto, comunicarne immediatamente la presenza al preposto del plesso e delimitare l'area.

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso - lombari.

I collaboratori scolastici possono occasionalmente movimentare carichi pesanti o disagiati (secchi d'acqua, scatole di materiale, ragazzi portatori d'handicap, ecc). I docenti possono trovarsi ad assistere gli alunni in particolari situazioni in cui è necessario il sollevamento.

Considerando le frequenze limitate non si ritiene che gli addetti siano soggetti a rischio da movimentazione manuale dei carichi. Tale problematica comunque potrà essere approfondita nel caso in cui il medico competente segnali un'insorgenza di possibili disturbi che possano essere correlati a tale tipo di rischio.

Rischi

Il personale della scuola, nel corso degli interventi formativi e informativi, viene inoltre sensibilizzato in merito all'utilizzo di elementari procedure di sicurezza nella movimentazione dei carichi pesanti e sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle attività.

- Lesioni dorso - lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi;
- Lesioni, ferite e schiacciamenti dovuti a caduta di materiale durante la movimentazione manuale.

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardanti l'organizzazione del lavoro: i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:

- Suddivisione del carico, se possibile;
- Riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione;
- Riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto.

Verifiche preliminari: prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi ausiliari si dovrà verificare sempre che:

- ✓ Il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiale che possa costituire ostacolo o inciampo;
- ✓ La natura del pavimento non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.

Modalità operative: sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà:

- ✓ Piegare sempre le gambe e non la schiena
- ✓ Tenere il tronco eretto, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda
- ✓ Afferrare il carico in modo sicuro;
- ✓ Compiere movimenti graduali e senza scosse;
- ✓ Sistemare i carichi in modo che siano i più leggeri ad occupare le parti più basse o più alte
- ✓ Non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.

Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 25 kg per gli uomini ed i 20 kg per le donne occorrerà, quando possibile, essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature.

Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o su appositi rulli.

Idoneità dei lavoratori: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei dal medico competente.

Minorenni o donne in stato di gravidanza non devono essere adibiti a mansioni che comportino significativa movimentazione manuale dei carichi.

Coordinamento del lavoro: quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde evitare che l'una o l'altra persona sia costretta a compiere sforzi eccessivi. Una sola persona dovrà assumersi la responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi.

Informazione e formazione: i lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo VI art 169 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti alla MMC devono utilizzare i seguenti DPI: guanti da lavoro e scarpe antinfortunistica qualora si tratti di movimentazione di oggetti.

PRIMA DI SOLLEVARE O TRASPORTARE UN OGGETTO, È IMPORTANTE CONOSCERE:

- **Quanto pesa:** il peso deve essere scritto sul contenitore.

Se supera i valori limite, non va sollevato manualmente da soli: usare preferibilmente un ausilio meccanico oppure effettuare il sollevamento in più operatori.

- **La temperatura esterna dell'oggetto:** se è troppo calda o troppo fredda, utilizzare indumenti protettivi.

- **Le caratteristiche di contenitore e contenuto:** se pericoloso è necessario manovrarlo con cautela e secondo le specifiche istruzioni.

- **La stabilità del contenuto:** se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta nel trasporto, può derivarne pericolo.

Inoltre, è bene evitare di:

- Spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità;

- Trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi;

- Movimentare oggetti in spazi ristretti;

- Indossare indumenti o calzature inadeguati.

Come organizzare adeguatamente il lavoro di movimentazione manuale durante la giornata

- Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione: ciò può portare a ritmi troppo elevati o all'esecuzione di movimenti bruschi.
- Diluire i periodi di lavoro con movimentazione manuale durante la giornata alternandoli, possibilmente almeno ogni ora, con altri lavori leggeri: ciò consente di ridurre la frequenza di sollevamento e di usufruire di periodi di "recupero".
- Ricordare comunque che, nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare l'affaticamento ed i danni alla schiena, esiste un rapporto ideale tra peso sollevato e frequenza di sollevamento. La Legge italiana specifica i seguenti valori di riferimento per quanto riguarda il sollevamento occasionale di pesi:

ETA' (anni)	PESO MASSIMO SOLLEVABILE (Kg)	
	Uomini	Donne
tra 18 e 45	25	20
Minore di 18	20	15
Maggiore di 45	20	15

NON SOLLEVARE MANUALMENTE DA SOLI PESI SUPERIORI AI VALORI LIMITE

RISCHIO CHIMICO

Il rischio chimico è connesso alle operazioni di pulizia. I prodotti detergenti ed igienizzanti utilizzati per le pulizie possono comunque essere irritanti e corrosivi e causare effetti allergici o di sensibilizzazione.

La scuola conserva e mette a disposizione del personale le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche utilizzate e negli incontri di formazione e informazione sensibilizza gli addetti sui comportamenti idonei da adottare, sull'uso corretto di tali sostanze e sull'impiego dei DPI da adottare (guanti).

Considerando il tipo di sostanze, le modeste quantità di prodotto utilizzate, i tempi di esposizione relativamente bassi e i metodi di lavorazione adottati, si afferma che il rischio non risulta di particolare intensità ed è sostanzialmente analogo a quello che si corre per l'uso degli stessi prodotti per uso domestico.

Il personale operante nella scuola è esposto a rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico può presentarsi nel corso delle operazioni di pulizia dei servizi igienici, nell'assistenza agli allievi nella cura dell'igiene personale, dove c'è carenza di igiene e di ricambio d'aria e nel caso vi è la possibilità di contatto con un agente biologico presente nelle scuole. Gli addetti (docenti, collaboratori, insegnanti di sostegno) hanno a disposizione guanti monouso (categoria 2) per lo svolgimento delle attività a rischio. Il Medico Competente potrà valutare l'opportunità di specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per i lavoratori.

RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE

Rischi

- Insorgenza di disturbi muscolo scheletrici
- Insorgenza di problemi visivi
- Rischi dovuti al microclima

Misure di prevenzione e protezione dai rischi


Misure riguardanti l'organizzazione del lavoro: i rischi legati all'utilizzo di videoterminali possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative.

Spazio

Come indicato al punto 2, lettera a) dell'Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella figura di seguito.



Il piano di lavoro deve:

- Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione,
- Essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
- L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.
- Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
- La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
- Avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso riflettente.



Il sedile deve:

- Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda.
- Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
- Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.
- Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.
- Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio.
- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori.
- Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.



Verifiche preliminari: in un ambiente di lavoro che contenga attrezzature con videotermini occorre valutare alcuni fattori di cui alcuni sono comuni con tutti gli ambienti di ufficio così come il rumore, il microclima, lo spazio e l'illuminazione.

L'illuminazione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra l'occhio e la lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60°.

Si deve evitare comunque l'abbagliamento dell'operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine.

RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI

Generalità

La valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 151/2001, nell'ambito e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve avvenire contestualmente alla valutazione dei rischi generali.

Infatti detta valutazione consente al datore di lavoro d'informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in caso di gravidanza di una dipendente e quindi dell'importanza che le stesse dipendenti comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e la conseguente opportunità di spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con la gestazione e poi con il periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Al Capo II del D. Lgs 151/2001 sono riportate le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il Datore di lavoro del proprio stato.

Dette misure possono essere così riassunte:

- La lavoratrice è addetta ad altre mansioni nel periodo durante il quale è previsto il divieto;
- La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna;
- La lavoratrice adibita a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrisposta precedentemente la gravidanza e la qualifica originale;
- Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo competente per territorio può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio.

Mansioni lavorative nella Scuola Secondaria di II grado e potenziali rischi lavorativi

Comparto	Mansioni	Esposizione Pericolosa	Esposizione	Rif.	Testo
SCUOLA	Insegnanti di Scuola Secondaria di I° grado	Sollevamento bambini Movimentazione manuale di Carichi	NO	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
		Posture incongrue e stazione eretta prolungata	NO	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione
	Personale di appoggio docente e non (educatori)	Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)	NO	All. B lett. A punto 1 b) All. C lett. A punto 2	b) agenti biologici 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75
		Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	Verificare singolo caso	All. A lett. F, G e L	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
	Personale di appoggio docente e non (educatori)	Movimentazione manuale disabili	Verificare singolo caso	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
		Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)	Verificare singolo caso	All. B lett. A punto 1 b) All. C lett. A punto 2	b) agenti biologici 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75

Comparto	Mansioni	Esposizione Pericolosa	Esposizione	Rif.	Testo
SCUOLA		Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)	SI/NO	All. B lett. A punto 1 b) All. C lett. A punto 2	b) agenti biologici 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75
		Uso di scale	NO	All. A lett. E	E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interruzione dal lavoro;
		Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	NO	All. C lett. A punto 3 a) e b)	3. Agenti chimici a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i.;
	Collaboratrice scolastica	Posture incongrue e stazione eretta prolungata	NO	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del pe
		Lavori con movimentazione manuale dei carichi, compreso bambini.	NO Possibile solo in donne con età superiore ai 45 anni	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interruzione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolumbari;
	Personale di segreteria	Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)	NO	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interruzione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interruzione dal lavoro
		Posture incongrue per impiego di VDT	SI	Art 17 comma 1	L. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Rischi

Tali lavori dovranno essere determinati con Decreto Ministeriale, che ad oggi non è stato emanato. La norma prevede che, fino all'emanazione del decreto, l'anticipazione del divieto sia disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale. Per il passato il riferimento disponibile era la Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5 novembre 1990; tale circolare però contiene un elenco di lavori per i quali è ormai consolidato attribuire l'astensione per tutta la gravidanza (ad eccezione dei lavori ai sistemi informativi automatizzati e centralini telefonici) e quindi il suo utilizzo al presente appare obsoleto.

Pendolarismo

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

È necessario considerare i seguenti elementi:

- Distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno);
- Tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno);
- Numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi);
- Caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.).

In linea di massima, per valutare l'astensione dal lavoro si applica il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza del pre - parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

All'atto della presentazione della dichiarazione di inizio gestazione da parte della lavoratrice, essa deve compilare un modulo in autocertificazione circa le modalità di raggiungimento del posto di lavoro per tutto il periodo.

Movimentazione manuale dei carichi

Le linee direttrici dell'U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteoarticolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Nel periodo del post - parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico - fisico e la ripresa dell'attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

Durante il periodo del post - parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1. Poiché le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori "adattati" alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,85 e 1, si ritiene opportuno consigliare che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla m.m.c. prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.

Attività in postura incongrua o eretta prolungata

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. La postazione al VDT deve essere conforme alle norme di ergonomia.

Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature) (N.P.)²

Lavori su mezzi in movimento (N.P.)

Sollecitazioni termiche (N.P.)

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (N.P.) Rumore

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione è il seguente:

- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dB A (L_{ex});
- Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A (L_{ex}) (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01).

Vibrazioni trasmesse al sistema mano - braccio (N.P.)

²Non Pertinente

Agenti chimici

L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute.

Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per D. Lgs 151/01 art.7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD. Igss. 345/99 e 262/00) D. Lgs 151/01 art.7 all. A lett. C (malattie professionali) D. Lgs 151/01 art 11 all. C lett. A punto 3 lett. a, b, c, d, e, f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.

Agenti biologici

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare, possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

D.Lgs 151/01 art 7 all. A lett. A, B

Lavoro notturno (N.P.)

Fumo passivo (N.P.)

Stato di salute della madre

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per sé fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento, potrebbero aggravare una patologia persistente della madre.

Pertanto è necessario considerare anche lo stato di salute dell'interessata (previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all'esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a stress, allergopatie in attività che comportano l'uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle pulizie ecc.)

Lavoro a turni

Riguardo all'orario e ai turni di lavoro il Datore di Lavoro deve tener conto di quanto previsto dalle Linee Diretrici Europee. In particolare, nel documento è riportato che gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni, turni irregolari o serali nonché il lavoro straordinario possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento; in questo periodo infatti l'affaticamento, fisico e mentale, generalmente aumenta a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.

Viene inoltre segnalato, tra gli aspetti della gravidanza, la presenza di malessere mattutino per il quale può essere indicato evitare i primi turni di lavoro del mattino.

Durata del periodo di interdizione

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 151/01.

LAVORI ESEGUITI CON L'UTILIZZO DI SCALE A MANO

I seguenti contenuti saranno trasmessi dal Datore di lavoro al lavoratore che utilizzerà la scala portatile qualora autorizzato.

Rischi

- Cadute di persone dall'alto durante l'esecuzione dell'attività lavorativa
- Cadute di persone dall'alto durante la salita o la discesa dalla scala
- Cadute di attrezzature o materiali dall'alto

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Idoneità strutturale: le scale utilizzate saranno conformi alla normativa vigente e quindi:

- Dotate di piedini antisdrucciolevoli;
- Realizzate in materiale resistente;
- Con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno;
- Le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti l'apertura oltre il limite e non dovranno mai essere utilizzate come scale a pioli.

Le scale devono rispondere alle specifiche tecniche previste dalla norma EN 131; per le scale già in possesso prima dell'uscita della norma, sarà obbligo metterle in regola attraverso una certificazione (sottoscritta da una istituzione pubblica o privata autorizzata).

Ogni scala dovrà essere accompagnata da un libretto o un documento recante:

- Il numero di identificazione della scala stessa
- Una breve identificazione sui materiali di cui è costituita la scala
- Le indicazioni per un impiego corretto
- Le istruzioni per la manutenzione e conservazione
- Una procedura di sicurezza

Utilizzo delle scale:

Scegliere la scala più idonea in relazione al dislivello da superare in modo da consentire un corretto posizionamento dell'operatore; scale troppo alte o troppo basse incrementano il rischio di infortunio

- Prima di utilizzare le scale portatili assicurarsi che le stesse siano provviste di dispositivi antiscivolo alla base dei montanti (gommini o cuffie);
- Prima di utilizzare le scale portatili assicurarsi che i pioli siano robusti, integri e debitamente incastrati ai montanti;
- Prima di utilizzare le scale doppie assicurarsi che le stesse siano provviste di idonei dispositivi di bloccaggio **nella posizione di massima apertura** (catenelle, agganci e/o incastri del pianerottolo di sommità);
- Verificare la stabilità, la complanarità degli appoggi e la portata di una scala prima di salirci sopra;
- Prima di utilizzare una scala portatile verificare che gli scalini siano puliti, asciutti e non siano bagnati da acqua, oli, grassi, vernici o altri liquidi utilizzati per le pulizie;
- Le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota, per questo non devono essere impiegate come strutture sulle quali eseguire lavori;
- Devono essere facilmente reperibili, in modo da evitare l'utilizzo di sedie o quant'altro non risulti idoneo;
- Le scale a pioli non vengono generalmente utilizzate in ufficio, ma se capitasse tale occasione, si rammenta che deve essere appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento;

- Evitare di appoggiare sul ripiano di sommità di una scala portatile secchi, contenitori pesanti, oggetti appuntiti (es. forbici);
- Evitare di salire sul ripiano più alto di una scala portatile senza aver preso prima accorgimenti per garantire una sicura stabilità laterale della stessa. Tali accorgimenti consistono in dispositivi (o ganci) di trattenuta superiore dei montanti. In ogni caso richiedere ad un collega di “tenere” la scala impugnando saldamente i montanti;
- Se vi cade un oggetto mentre siete su una scala, non cercate di afferrarlo, lasciatelo cadere;
- Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quota: la scala potrebbe scivolare o ribaltarsi; uno sforzo eccessivo mal coordinato potrebbe inoltre far perdere l’equilibrio;
- Sulla scala non devono salire, scendere o stazionare più lavoratori contemporaneamente;
- Non salire su una scala portando attrezzi o oggetti pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura; se necessario richiedere la collaborazione di un operatore a terra per sporgere detti carichi;
- Evitare di stazionare a lungo su una scala, alternare periodi di riposo;
- Collocare, se possibile, la scala solo in posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro: non salire/scendere mai con la scala in posizione laterale in quanto il rischio di ribaltamento è più elevato;
- Le scale semplici da appoggio devono avere un giusto grado di inclinazione (piede pari ad 1/4 della lunghezza scala);
- Non accostare la scala portatile parallelamente a superfici finestrate aperte; al fine di ridurre il rischio di caduta nel vuoto abbassare l’avvolgibile; non appoggiarsi a superfici vetrate di tipo frangibile, non sporgersi dai parapetti;
- Non collocare la scala in prossimità di zone ove la salita su di essa comporterebbe un maggior rischio di caduta dall’alto (prospiciente a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, pianerottoli, finestre aperte, ecc.);
- Non utilizzare una scala in un luogo o in un locale ove condizioni di ristrettezza, altezza o disordine ostacolano o rendano impossibili adeguate condizioni di posizionamento corretto ed utilizzo in sicurezza della scala da parte dell’operatore;
- Verificare che lo spazio davanti ed ai lati della scala sia libero da ostacoli che rendano difficoltosa la salita o la discesa;
- Maneggiare lo scala con cautela, per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti;
- Sospendere l’utilizzo della scala portatile se questa è utilizzata nelle zone ove è in corso la ricreazione degli alunni;
- Non collocare mai la scala su attrezzature, oggetti o arredi che forniscano una base per guadagnare in altezza;
- È vietato l’utilizzo delle scale portatili alle **donne gestanti**;
- Al termine dell’attività ripiegare la scala, effettuare l’eventuale pulizia delle superfici (montanti pioli o gradini) imbrattati, maneggiare la scala con cautela al fine di evitare lo schiacciamento degli arti (in particolare delle mani), trasportare la scala prestando attenzione a non urtare lampade poste a soffitto (rischio elettrico), riporre la scala in una posizione stabile per evitarne le cadute in caso di urti accidentali;
- Non cedere in uso le scale a persone non autorizzate o a personale esterno.

In mancanza di scale o sgabelli idonei non utilizzare MAI mezzi provvisori di fortuna (quali ad esempio: sedie, tavoli, scatole, cassette o contenitori vuoti e/o pieni, ecc.) per raggiungere ripiani di scaffali o armadi posti ad altezza fuori dalla portata dell’operatore. È altresì vietato arrampicarsi direttamente su scaffalature, arredi, materiali o manufatti; sussiste il rischio di cedimento dei ripiani e/o il ribaltamento dell’arredo stesso oltre che alla caduta di oggetti afferrati con presa non sicura in posizione instabile.

Si consiglia di prendere visione dei libretti delle scale in uso per poterle utilizzare in modo adeguato.

UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE

Rischi

- Elettrocuzioni per inadatto isolamento

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifica di conformità per le apparecchiature elettriche: le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere. **Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica si farà intervenire esclusivamente personale tecnico competente.**

Utilizzo delle apparecchiature elettriche: gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

Tutte le apparecchiature elettriche devono riportare una targhetta che specifica i dati essenziali per la corretta alimentazione elettrica; in particolare, oltre al nome del produttore, saranno riportati i principali parametri elettrici come ad esempio:

- ♦ Tensione di alimentazione (voltaggio): es. 220 V
- ♦ Frequenza della tensione: es. 50 Hz
- ♦ Potenza elettrica assorbita: es. 500 W

Altri simboli grafici che possono essere stampigliati in targa sono:




Istituto Italiano del Marchio di Qualità. Questo simbolo, anche se non obbligatorio, contraddistingue il materiale elettrico che ha subito severi controlli e che certamente risponde alle norme di sicurezza vigenti.

Si raccomanda di accertare l'esistenza di questo marchio (o altri equivalenti in ambito europeo), prima di acquistare un apparecchio elettrico (v. tab. 1).



Marcatura CE. Tale marcatura, obbligatoria su tutte le apparecchiature e componenti elettrici, indica che il prodotto soddisfa i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalle Direttive Europee applicabili.

Tale simbolo, certamente meno garantista del precedente ma obbligatorio, costituisce una sorta di passaporto del prodotto stesso per essere liberamente venduto in tutti i Paesi Comunitari in quanto la sua sicurezza è accettabile a livello Europeo.



Doppio isolamento. Il prodotto elettrico che riporta questo simbolo in targa rappresenta un'apparecchiatura che può, anzi deve funzionare senza collegamento a terra, in quanto intrinsecamente sicura sotto il profilo della protezione contro la scossa elettrica provocata da cedimenti dell'isolamento principale. Trattasi quindi

di apparecchi costruttivamente diversi da quelli predisposti per il collegamento a terra, ma altrettanto sicuri.

Gli apparecchi a doppio isolamento sono caratterizzati da una spina di alimentazione con due soli spinotti (manca quello centrale di terra).




Tabella 1: Alcuni marchi europei che esprimono una sicurezza fra loro equivalente.

ITALIA	FRANCIA	GERMANIA	OLANDA	BELGIO
FINLANDIA	NORVEGIA	SVEZIA	SVIZZERA	DANIMARCA

Uso e gestione delle apparecchiature elettriche

Le apparecchiature elettriche in dotazione alla scuola devono essere censite ed inventariate a cura di un responsabile operante nel plesso in cui sono in uso. Le stesse potranno essere conservate in un apposito locale, oppure potranno essere mantenute nei locali di utilizzo purché saldamente posizionate.

Si rammenta che non è generalmente ammesso l'impiego di apparecchiature elettriche personali (Es. Stufe elettriche).

Il responsabile della gestione delle apparecchiature elettriche avrà cura di verificare periodicamente lo stato di conservazione e l'integrità delle apparecchiature in questione, compresi i cavi di alimentazione e le relative spine, segnalando tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali anomalie rilevate (es. apparecchi danneggiati, cavi sguainati, ecc.).

Una verifica specialistica sotto il profilo della sicurezza delle apparecchiature dovrà essere affidata a personale tecnico qualificato e programmata almeno ogni sei mesi; tale verifica dovrà essere documentata.


Accessori per l'utilizzo delle apparecchiature elettriche

L'alimentazione elettrica delle apparecchiature in questione può richiedere l'utilizzo di cavi prolungatori, riduzioni, adattatori, prese multiple, ecc.

L'impiego di questi accessori, a volte indispensabile per l'alimentazione, può generare situazioni a rischio se non correttamente impiegati.

Particolare attenzione è richiesta per l'alimentazione di apparecchiature dotate di spina di tipo schuko (spina tonda), che non può essere direttamente inserita in una presa ad alveoli allineati, pena la mancanza di collegamento a terra.

In questi casi, fra spina e presa dovrà essere interposto un apposito adattatore, come da figura accanto.



RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Riportiamo a titolo informativo i possibili rischi derivanti da una scarsa manutenzione dell'impianto termoidraulico o dei sistemi di trattamento dell'aria.

Rischi

• LEGIONELLOSI

Cos'è: grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere *Legionella*.

Dove si trova: *Legionella* è un microrganismo ubiquitario, associato principalmente alla presenza di acqua. Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell'aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori dell'aria.

Sintomi: la malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti da tosse secca e difficoltà respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fino a una polmonite grave. Quasi un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio. La letalità è del 10-15%.

Periodo di incubazione: il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giorni e i sintomi si manifestano mediamente tra i tre e i sei giorni dopo l'esposizione.

Vie di trasmissione: viene normalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraverso le minuscole gocce

generate dallo spruzzo dell'acqua o dall'impatto dell'acqua su superfici solide. Più le gocce sono piccole più sono pericolose.

Misure di prevenzione dai rischi

Tutti i gestori di strutture recettive devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo, alcune delle quali devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per quelle operazioni che generano aerosol, idonei dispositivi di protezione individuale:

- Mantenere costantemente l'acqua calda a una temperatura superiore ai 50°C all'erogazione. L'acqua in uscita da tutti i rubinetti deve essere molto calda al tatto (non deve essere possibile tenere le mani sotto l'acqua corrente per più di qualche secondo). Si raccomanda di mettere degli avvisi accanto ai rubinetti e alle docce o, in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica.
- Mantenere costantemente l'acqua fredda ad una temperatura inferiore a 20°C. Se non si riesce a raggiungere questa temperatura, e se una qualsiasi parte dell'impianto dell'acqua fredda o delle uscite si trova al di sopra di questa temperatura, si deve prendere in considerazione un trattamento che disinfetti l'acqua fredda.
- Fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non occupate, per alcuni minuti almeno una volta a settimana e comunque sempre prima che vengano occupate.
- Mantenere le docce, i diffusori delle docce ed i rompigitto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza.
- Pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 volte l'anno) le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi delle unità di condizionamento dell'aria.
- Svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (compresi gli scaldacqua elettrici) almeno 2 volte all'anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio.
- Disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per 2 ore) o con gli altri metodi di comprovata efficacia dopo interventi sugli scambiatori di calore e all'inizio della stagione turistica.
- Pulire e disinfettare tutti i filtri dell'acqua regolarmente ogni 1-3 mesi.
- Ispezionare mensilmente i serbatoi dell'acqua, le torri di raffreddamento e le tubature visibili. Accertarsi che tutte le coperture siano intatte e correttamente posizionate.
- Se possibile, ispezionare l'interno dei serbatoi di acqua fredda, e comunque disinfettare almeno 1 volta all'anno con 50 mg/l di cloro per un'ora. Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima alla pulizia. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile.
- Accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci morti o tubature con assenza di flusso dell'acqua o flusso intermittente. Ogni qualvolta si proceda a operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica anche i bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrappressione e i rubinetti di bypass presenti sugli impianti.
- In presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesse siano sottoposte al controllo da personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delle operazioni di pulizia e di corretta prassi igienica come: sostituire almeno metà della massa di acqua ogni giorno, trattare continuamente l'acqua con 2-3mg/l di cloro, pulire e risciacquare giornalmente i filtri per la sabbia, controllare almeno tre volte al giorno la temperatura e la concentrazione del cloro, assicurare una operazione di disinfezione accurata almeno una volta alla settimana.

Fattori di rischio

Il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da:

1. La presenza e la carica di *Legionella*;
2. Le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico);
3. La presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente;
4. L'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;
5. La presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);
6. La presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche peculiari (età, patologie croniche, ecc.).

Misure di Prevenzione e protezione

- Manutenzione impianto idrico da parte dell'Ente proprietario,
- Fare scorrere periodicamente l'acqua da tutti i rubinetti per almeno 10 minuti, una volta ogni 15 gg.
- Pulizia dei filtri dei termoconvettori e dei condizionatori,
- Arieggiare periodicamente i locali umidi

RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE

Durante l'attività di pulizia dei locali ci può essere il rischio di scivolamento dovuto alla pavimentazione bagnata oppure di contatto con prodotti chimici.

Rischi

- Scivolamenti e cadute
- Urti e contusioni
- Contatto con prodotti chimici

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

La pavimentazione presente a scuola dovrebbe essere realizzata in materiale antiscivolo e in modo da non presentare rischi d'inciampo, ma in situazioni di pavimentazione bagnata o sporca si pregiudica la resistenza allo scivolamento anche di una pavimentazione antiscivolo, di conseguenza è importante che le zone in cui si effettuano le pulizie siano segnalate dai cartelli appositi ed eventualmente delimitarli.

Per evitare scivolamenti e cadute è altresì importante che:

- Sul pavimento e sui percorsi di lavoro non ci siano ostacoli;
- La società appaltante assicuri durante le attività di pulizia una buona illuminazione e che il funzionamento delle luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminato uniformemente e che i potenziali pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentale di liquidi, siano chiaramente visibili;
- Vengano controllati i pavimenti che non siano danneggiati e chiedere, se necessario, che vengano effettuati gli interventi di manutenzione necessari. Gli elementi su cui si può facilmente scivolare e cadere sono: buche, avvallamenti, crepe, tappeti e tappetini.

Per evitare il contatto accidentale con i prodotti chimici da parte dei bambini è necessario che i prodotti non siano lasciati incustoditi, collocare i carrelli per le pulizie in locali chiusi a chiave e conservare i prodotti chimici in armadi con le relative schede di sicurezza aggiornate.

In caso di fuoriuscita accidentale di liquidi chimici è necessario delimitare l'area e pulire immediatamente.

I lavoratori che effettuano le pulizie dei locali devono essere dotati di calzature chiuse con soles antiscivolo, di guanti protettivi, mascherina protettiva e grembiule.

Non utilizzare prodotti per le pulizie pericolosi, non miscelarli e non travasarli in bottiglie.

Per i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare fare comunque riferimento al Documento di valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici.

BANCHI DI SCUOLA

Banchi e sedie più sicuri ed ergonomici, progettati secondo i più recenti dati antropometrici della popolazione scolastica dei paesi europei in modo da favorire l'adozione di una corretta postura anche in caso di utilizzo di computer: queste le principali novità contenute nelle norme tecniche europee sugli arredi scolastici elaborate dal CEN, e che l'UNI - l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione - ha pubblicato in Italia come norme UNI EN 1729.

Le norme tecniche, oltre a fissare nuove dimensioni per i banchi e le sedie in linea con le attuali tendenze che registrano un innalzamento dell'altezza media ed un incremento di alunni dalla conformazione fisica robusta, stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per riconoscere gli arredi scolastici "a norma", dunque sicuri.

In relazione all'altezza dello studente (si parte da un minimo di 80 cm per gli Alunni fino ad arrivare ai ragazzi delle scuole superiori che possono superare i due metri di altezza), le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie "taglie". Per fasce di altezza omogenee si potrà quindi disporre di banchi e sedie delle misure più idonee. In questo modo, le norme intendono favorire l'adozione di una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che ormai trascorrono gran parte della loro giornata a scuola.

Le norme tecniche, che rendono banchi e sedie più sicuri e stabili, fissano anche le dimensioni dello spazio di seduta, degli schienali e dell'altezza minima del banco da terra per garantire spazio sufficiente per le gambe. Più in generale, gli arredi scolastici a norma favoriscono il mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche.

Ad esempio, per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere un'inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, questo indipendentemente dalla statura dello studente.

Le norme fissano le dimensioni del "banco europeo" anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo di PC nella didattica. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli Alunni possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.

RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI

In caso di lavori di manutenzione sia ordinari che straordinari il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) è obbligato ad attenersi all'articolo 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., quindi verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

Il punto 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sancisce che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI.

Nei casi in cui non è previsto il DUVRI è comunque necessario che il Dirigente Scolastico si informi sul tipo di lavoro che si andrà ad eseguire, le tempistiche, le modalità e l'area di intervento, al fine di poter vietare il transito degli alunni e del personale della scuola nella zona interessata dai lavori. Il Dirigente Scolastico è tenuto altresì ad avvisare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale effettuerà un sopralluogo e valuterà insieme al Dirigente quali misure di protezione applicare.

USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Come stabilito dall'intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006 "Attività lavorative ad elevato rischio infortuni" che riporta le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi in relazione al divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, si riporta l'Allegato I, comma

Allegato I al provvedimento 16.3.2006

ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI

- 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) Impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) Conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) Attività di fochino (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, numero 302);
 - d) Fabbricazione e uso di fuochi artificiali (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, numero 635);
 - e) Vendita di fitosanitari, (art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) Manutenzione degli ascensori (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del D. Lgs. 334/99);
- 3) Sovrintendenza ai lavori previsti dagli artt. 236 e 237 del Decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1955, n. 547;

4) Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

Prevenzione:

- 1 – Informazione e formazione dei lavoratori
- 2 – Sorveglianza sanitaria
- 3 – Cartellonistica
- 4 – Informare la gestione della mensa aziendale di non somministrare bevande alcoliche.
- 5 – Macchine distributrici non debbono distribuire bevande alcoliche.



FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO

All'interno della Scuola e negli spazi di sua pertinenza vige il divieto di fumo, anche con sigarette elettroniche.

Misure di prevenzione generali:

- 1 – Informazione e formazione dei lavoratori
- 2 – Cartellonistica di sicurezza
- 3 – Sensibilizzazione durante la sorveglianza sanitaria
- 4 – Vigilanza e sanzioni

Ricordarsi che anche le autovetture sono luoghi di lavoro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d'uso dispositivi di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.

I DPI inoltre avranno le seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):

- Saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- Saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- Saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- Potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Nel caso fosse necessario adottare D.P.I. multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Obblighi del Datore di Lavoro

Ai sensi dell'art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro ha scelto i D.P.I. avendo:

- Effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- Individuato le caratteristiche dei DPI necessari affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- Valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto precedente
- Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il Datore di Lavoro, in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità, frequenza ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI.

Inoltre, il Datore di Lavoro in base all'art. 77 comma 4 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- Provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- Destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- Rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal Datore di Lavoro. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, inoltre hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al Datore di Lavoro o al Dirigente o al Preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

DPI in dotazione

Per attività lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o riducibili entro limiti di accettabilità con altre misure, si farà uso dei DPI:

In generale gli Addetti al Primo Soccorso dovranno utilizzare guanti in lattice di categoria 2.

I DPI che devono essere utilizzati a seconda delle mansioni sono riportati nelle tabelle seguenti.

DPI MANSIONI

SI RICORDA L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI SULL'USO DEI DPI

Addetto amministrativo durante il cambio del toner	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2	
	Mascherina FFP1	EN 149- 2001

Docente di sostegno	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2 (nel caso in cui debbano provvedere alla pulizia degli alunni in loro custodia)	

Collaboratore Scolastico	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2	
	Camice o indumenti da lavoro	
	Guanti antitaglio contro i rischi meccanici (nel caso in cui il lavoratore svolga attività di spostamento carichi)	UNI EN 388:2004
	Occhiali di protezione	UNI EN 166:2004
	Mascherina FFP1	UNI EN 149:2009
	Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale in resina – tipo S (100J) * * nei casi in cui debba provvedere allo spostamento di carichi e svolga attività di pulizia	UNI EN ISO 20346:2008

Collaboratore Scolastico durante il cambio del toner	Guanti monouso categoria 2	
	Mascherina FFP1	EN 149- 2001

Gli studenti devono essere dotati degli stessi DPI degli insegnanti durante lo svolgimento delle varie attività lavorative all'interno dei laboratori.

IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO DEVONO CONTROLLARE E VERIFICARE CHE I DPI VENGANO INDOSSATI DAI LAVORATORI IN BASE ALLE NECESSITÀ

SI RICORDA CHE DEVONO ESSERE COMPILATI, FIRMATI ED ALLEGATI I RELATIVI MODULI DI CONSEGNA DEI DPI PER OGNI SINGOLO LAVORATORE.

IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO S'IMPEGNANO AD INFORMARE I LAVORATORI CIRCA LA REGOLARE MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI DPI.

DI CONSEGUENZA I LAVORATORI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA SULLO STATO DI USURA DI TALI DISPOSITIVI.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nei luoghi di lavoro dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al Titolo V artt. 161-164 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce.

Cartelli di Salvataggio e Antincendio

 Firma soccorso E003	 Diritti di emergenza E012	 Servizi di emergenza E011	 Freccia a destra/ sinistra	 Freccia diagonale a destra/sinistra
 Essere in caso di emergenza E008	 Telefono di emergenza E004	 Dotore E009	 Presidio di emergenza con scala E016	 Presidio di recupero e sollevamento E017
 Gioco la maniglia in senso antiorario E018	 Gioco la maniglia in senso orario E019	 Uscita di emergenza a destra E002	 Uscita di emergenza a sinistra E001	 Calcolatore esterno di emergenza E016
 Banchi di emergenza E013	 Fuori di stanza e evacuazione E007	 Estintore F001	 Alleggiare antincendio F004	 Uscita antincendio - sopra F002
 Alarma antincendio F005	 Telefono emergenza antincendio F006	 Scala antincendio F003		

● URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale.

Cartelli di Prescrizione



Obbligo generale
M001 ●



È obbligatorio indossare
la protezione degli occhi
M004 ●



È obbligatorio indossare
il casco di protezione
M014 ●



È obbligatorio indossare
il respiratore
M017 ●



È obbligatorio indossare
i guanti protettivi
M009 ●



È obbligatorio indossare
la calzatura di sicurezza
M008 ●



È obbligatorio indossare
le protezioni dell'udito
M003 ●



È obbligatorio indossare
lo schermo protettivo
M013 ●



È obbligatorio indossare
indumenti protettivi
M010 ●



È obbligatorio lavarsi le mani
M011 ●



È obbligatorio disinnescare il
macchinario prima di effettuare
manutenzioni o riparazioni
M021 ●



È obbligatorio usare l'imbracatura
di sicurezza
M018 ●



È obbligatorio assicurarsi
del collegamento a terra
M005 ●



È obbligatorio utilizzare
il percorso pedonale
M024 ●



È obbligatorio indossare
occhiali con lenti opache
M007 ●



È obbligatorio proteggere
i bambini con occhiali opachi
M025 ●



È obbligatorio indossare la
macchina per la saldatore
M019 ●



È obbligatorio indossare
la maschera
M016 ●




È obbligatorio staccare la corrente
M006 ●



È obbligatorio usare la crema
barriera
M022 ●



È obbligatorio leggere le istruzioni
M002 ●



È obbligatorio indossare la cintura
di sicurezza
M020 ●



È obbligatorio utilizzare
il pannello isolante
M023 ●



È obbligatorio usare
il grembiule protettivo
M026 ●




È obbligatorio usare il corrimano
M012 ●



È obbligatorio indossare indumenti
ad alta visibilità
M015 ●

● UN* (Unique Reference Number) numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale.

Cartelli di Avvertimento



© UN (Istituto Nazionale) riserva che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale

Cartelli di Divieto

Divieto generico P001 ●	Divieto fumare P002 ●	Divieto l'uso di questo ascensore alla persona P027 ●	Divieto bere acqua non potabile P005 ●	Divieto di transito ai pedoni P004 ●	Divieto fumare o usare fiamme libere P003 ●
Divieto bere alcolici P011 ●	Divieto usare lo smartphone P030 ●	Divieto bere P021 ●	Divieto fumare P010 ●	Divieto l'accesso ai carrelli elevatori e altri veicoli industriali P006 ●	Divieto fotografare P029 ●
Divieto l'accesso ai cani P021 ●	Divieto l'accesso ai portatori di apparecchi cardiaci attivi P007 ●	Divieto l'accesso ai portatori di apparecchi estetici P014 ●	Divieto entrare con orologi ed oggetti magnetici P008 ●	Divieto usare il passaggio P023 ●	Divieto tenere i telefoni accesi P013 ●
Divieto introdurre le mani P015 ●	Divieto appoggiare corredi, panni P012 ●	Divieto spingere P017 ●	Divieto usare il disco per friccare le superfici P032 ●	Divieto indossare i guanti P028 ●	Divieto sedersi P018 ●
Divieto usare P019 ●	Divieto l'uso dell'ascensore in caso d'incendio P020 ●	Divieto coppiolare o sistemare in questo vano P024 ●	Divieto l'uso di questo impalpatore incompleto P025 ●	Divieto usare il disco con smazzatore manuali P034 ●	Divieto l'uso di questo dispositivo vicino a fare d'acqua P026 ●
Divieto alterare lo stato dell'interuttore P031 ●	Divieto usare il disco con stoppo o la ventola P033 ●				

● URN (Unique Reference Number) numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale



Nelle vicinanze dell'ascensore

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

In relazione alla popolazione scolastica sono state individuate tre possibili soluzioni che sarà cura del Dirigente Scolastico, in collaborazione con l'RSPP, valutare se possono essere applicate alla sua scuola.

Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è superiore a 100

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono superiori a 100.

Ciò premesso si evidenzia che l'attività è contemplata al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, e pertanto è richiesto il rilascio del "Certificato di prevenzione incendi (CPI)" da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco (rif. Punto A, Circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999). Sarà quindi compito del Dirigente Scolastico attivarsi con l'ente proprietario dello stabile per concordare le modalità ed i tempi per l'istruzione della pratica finalizzata al rilascio del CPI qualora non ancora in essere. Contemporaneamente il Dirigente Scolastico dovrà garantire, per tutti i plessi del proprio circolo, le necessarie misure organizzative per la sicurezza contro gli incendi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Con l'emanazione del D.M. 10 marzo 1998 ed alle specifiche norme del Decreto 26 agosto 1992, il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008, viene integrato con la valutazione del rischio di incendio. Per le conclusioni, si rimanda comunque al Certificato Prevenzione Incendi (se presente). Tale valutazione effettuata alla stregua della valutazione dei rischi presenti nella scuola è parte integrante di questo documento e viene riportata quindi all'interno del documento stesso.

L'obiettivo è quello di poter prendere, sulla base della valutazione, provvedimenti che riguardano:

- La prevenzione dei rischi;
- L'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- La formazione dei lavoratori;
- Le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

I nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sono riportati nella parte iniziale del presente documento.

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni, personale docente e non docente, ai sensi del D.M. 26/08/92

- Tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- Tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- Tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- Tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;

- Tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;
- Tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.

Alle scuole di tipo "0" si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al punto 11 del DM 26/08/92. Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purchè non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.

Definizioni per la valutazione del rischio di incendio

PERICOLO INCENDIO = proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio.

RISCHIO INCENDIO = probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che di verificchino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO = procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

Criteri seguiti per la valutazione del rischio di incendio

La valutazione del rischio di incendio, come specificato dal D.M. 10/03/98, si articola nelle seguenti fasi:

- a) Individuazione di ogni pericolo di incendio:
 - Si sono individuati tutti gli eventuali materiali combustibili e/o infiammabili presenti all'interno dell'edificio o connessi con l'attività;
 - Si sono individuate le eventuali sorgenti di innesco che possono essere presenti nel luogo di lavoro.
- b) Individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio:
 - In base al mansionario si è individuato il personale esposto a rischio di incendio;
 - Si è preso in esame anche la possibilità che potessero essere esposte anche persone non abitualmente presenti all'interno del luogo di lavoro, come clienti, ecc;
- c) Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio, intervenendo su:
 - Materiali o sostanze infiammabili, con la loro sostituzione, rimozione, ecc...
 - Sulle sorgenti di innesco degli incendi, con la rimozione, sostituzione, schermatura, ecc.
- d) Valutazione del rischio residuo di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso;
- e) Verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Classificazione di reazione al fuoco dei materiali

La classificazione di reazione al fuoco dei materiali è stata introdotta dal D.M. 26 giugno 1984. Con il termine *reazione al fuoco* si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.

In ordine al loro grado crescente di partecipazione alla combustione i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4 e 5. I materiali non combustibili sono assegnati alla classe 0. Nel caso di mobili imbottiti la classe è accompagnata da barra seguita da una emme maiuscola.

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

Materiali non combustibili: Classe 0	
Materiali combustibili:	Mobilio
Classe 1	Classe 1/M
Classe 2	Classe 2/M
Classe 3	Classe 3/M
Classe 4	=
Classe 5	=

Il D.M. 26 giugno 1984 stabilisce che:

a) Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0.

b) In tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rilevazione incendi.

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992.

c) I materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

d) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc...) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI COLLABORATORE SCOLASTICO

Costante di peso (kg)	Età		Maschi		Femmine		CP 25/20/15		
	>18 anni		25 kg		20				
	>45anni		20 kg		15				
	Ridotta capacità fisica		15 kg		15				
Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento									
A	0	25	50	75	100	130	>175	0,93	
	0,78	0,85	0,93	1,00	0,93	0,84	0,00		
Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento									
B	25	30	40	50	70	100	>175	0,97	
	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,00		
Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C)									
C	25	30	40	50	55	60	>63	1,00	
	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00		
Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)									
D	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°	0,90	
	1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00		
Giudizio sulla presa del carico (E)									
E	buono		sufficiente		scarso		1		
	1,00		0,95		0,90				
Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)									
F	frequenza	0,20	1	4	6	9	12	>15	0,95
	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	
	Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,00	0,00	
	Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,00	0,00	0,00	

Peso limite raccomandato = CP x A x B x C x D x E x F = P.L. R.

$$\text{Indice di sollevamento} = \frac{\text{Peso effettivamente sollevato (P.E.S.)}}{\text{Peso limite raccomandato (P.L.R.)}} = I$$

	P.L.R.	P.E.S.	Indice I
UOMO < 45 ANNI	19,3	10	0,52
UOMO > 45 ANNI, DONNA < 45 ANNI	15,4	10	0,65
DONNA > 45 ANNI Personale con ridotta capacità fisica	11,6	10	0,87

Il presente calcolo della Movimentazione Manuale dei Carichi è riferito ai Collaboratori Scolastici che effettuano lavori di pulizia nei locali della scuola; il carico di lavoro può variare notevolmente sia giornalmente sia settimanalmente. Per questo motivo abbiamo considerato, per la valutazione dell'indice NIOSH, la situazione peggiore per il lavoratore. Si rimanda comunque al medico competente l'opportunità o meno di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

DOCENTE DI SOSTEGNO - EDUCATORE

Si preveda una valutazione a parte in funzione del caso specifico e del grado di disabilità che comporti o meno la movimentazione dell'alunno. Nel caso in cui sia lo stesso docente a prendersi cura dell'igiene dell'alunno, sarà valutato allo stesso modo il rischio di movimentazione manuale dei carichi.

LIVELLI DI RISCHIO

A seguito della valutazione e del calcolo dell'Indice di Sollevamento Semplice, si stabiliscono i livelli di rischio e le conseguenti misure di tutela da adottare, come riportato di seguito:

INDICE DI SOLLEVAMENTO	Livello di rischio ed azione preventiva
$I \leq 0,85$ (Area Verde)	Livello di rischio basso. Nessuna azione preventiva richiesta.
$0,85 < I \leq 1,00$ (Area Gialla)	Situazione vicino ai limiti; una quota di popolazione (stimabile tra l'1% ed il 20% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento immediato. È comunque consigliato attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale addetto. Laddove sia possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali e organizzativi per rientrare nella fascia di indice di rischio $< 0,85$.
$I > 1,00$ (Area Rossa)	La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l'intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1,00 e 3. Va attivata la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.

LA SEGUENTE TABELLA SINTETIZZA I RISULTATI OTTENUTI DAL CALCOLO DELL'INDICE NIOSH PER LE MANSIONI SOTTOPOSTE A MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

MANSIONE	INDICE DI SOLLEVAMENTO NIOSH (I)	LIVELLO DI RISCHIO	AZIONE PREVENTIVA	
Collaboratore scolastico	Uomo < 45 anni	0,52	BASSO	Nessuna azione preventiva
	- Donna < 45 anni - Uomo >45 anni	0,65	BASSO	Nessuna azione preventiva
	- Donna > 45 anni, - Ridotta capacità fisica	0,87	MEDIO	È consigliato attivare formazione e la sorveglianza sanitaria

La valutazione della movimentazione manuale dei carichi nella Scuola risente di molte variabili, pertanto si è cercato di esaminare le situazioni a maggior rischio che si ripetono in modo significativo. Ovviamente a seguito della sorveglianza sanitaria, ove si effettua, e di eventuali limitazioni documentate dai lavoratori si provvederà ad adeguare la seguente valutazione.

Il parere finale spetta comunque al Medico Competente, tenendo anche conto dell'idoneità del lavoratore assegnato a tale mansione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Considerando:

- La palese assenza di sorgenti rumorose,
- Che nella scuola non vengono usate apparecchiature rumorose,

Ai sensi dell'art. 189 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si dichiara che:

I livelli di esposizione giornaliera al rumore a cui sono esposti i lavoratori nei vari plessi dell'Istituto di Istruzione sono inferiori a 80 dB(A) di LEP, per cui il **RISCHIO RUMORE É IRRILEVANTE**.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine o attrezzature che emettono vibrazioni al sistema mano - braccio o al corpo intero,

Ai sensi dell'art 201 del D. Lgs 81 e s.m.i. del 09 Aprile 2008, si dichiara che:

I lavoratori NON sono esposti al rischio vibrazioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo IX, Capo I:

Considerando che nella scuola i lavoratori esposti a rischio chimico è il personale che effettua le pulizie degli ambienti, sono a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti e sulla base della valutazione dei prodotti utilizzati, i lavoratori sono esposti ad un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Considerando le attività svolte nella scuola, i lavoratori **potenzialmente esposti** a rischio biologico sono coloro che si occupano dell'assistenza agli alunni nella loro cura dell'igiene personale e coloro che si occupano della pulizia e igienizzazione dei servizi idrosanitari.

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo X

Per quanto riguarda le fasi epidemiologiche sarà il Medico Competente, laddove nominato, a valutare l'opportunità di specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per i lavoratori.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO

Vedere eventuale specifica valutazione del rischio

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino un rischio di esposizione ai Campi elettromagnetici, ai sensi del l'art. 208 del D Lgs 81 e s.m.i. del 09 aprile 2008 il Datore di Lavoro non adotta le misure previste dall'art 210. Data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata

I lavoratori NON sono esposti al rischio Campi Elettromagnetici

VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali, ai sensi dell'art. 215 del D. Lgs n. 81 e s.m.i. del 09 aprile 2008 il Datore di Lavoro non adotta le misure previste dall'art 217.

Data la natura e l'entità dei rischi connessi con le radiazioni ottiche artificiali non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata

I lavoratori NON sono esposti al rischio derivante dall'esposizione da radiazioni ottiche artificiali

VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Considerando le attività svolte ed i luoghi in cui avvengono le operazioni, i lavoratori NON sono esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, ai sensi del Titolo IX Capo I del D. Lgs n. 81 e s.m.i. del 09 aprile 2008 il Datore di Lavoro non adotta le misure previste dall'art 237.

I lavoratori NON sono esposti al rischio derivante dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo XI, all'interno della scuola non sussistono luoghi con pericolo di esplosione.

Il rischio potrebbe sussistere per gli operatori dell'Ente proprietario dell'immobile o suoi incaricati che svolgano attività all'interno della centrale termica. Quindi la relazione specifica a riguardo dovrà essere allegata al progetto. Il progettista dovrà tener conto e valutare questo nella realizzazione del progetto.

I lavoratori della scuola non hanno alcuna autorizzazione all'accesso alla centrale termica.

Nella scuola non si possono utilizzare liquidi e miscele infiammabili o esplosive.

Il Dirigente Scolastico e il Referente per la sicurezza del plesso (il preposto) vigileranno costantemente sull'osservanza di tale disposizione.

Allegati

ALLEGATO 1: NORME DI PRIMO SOCCORSO

Gli scopi del primo soccorso sottendono a:

- Salvare la vita;
- Prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni;
- Aiutare la ripresa del paziente;
- Valutare la gravità.

Il soccorritore deve mantenere la calma, fare una rapida valutazione ambientale e della dinamica dell'incidente ed infine valutare il numero dei feriti e le loro condizioni.

I comportamenti da assumere sono i seguenti.

DISINFEZIONE DI FERITE

Disinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche se piccola può essere toccata se non con le mani accuratamente pulite con acqua e sapone.

Lavare la ferita allontanando con garza la polvere o le schegge. Applicare il disinfettante: acqua ossigenata o liquidi medicinali. Applicare una garza sulla ferita e fasciare con una benda senza stringere troppo per non ostacolare la circolazione del sangue.

EMORRAGIE

Se l'emorragia è di lieve entità lasciar defluire un po' di sangue poi coprire la ferita con garza e cotone idrofilo e bendare.

Se l'emorragia è notevole applicare una fasciatura stretta o, se non sufficiente, il laccio emostatico (in assenza, usare cinture e bretelle o strisce di gomma).

L'uscita del sangue dal naso si ferma in genere tenendo il capo piegato in avanti e ponendo del ghiaccio sulla radice del naso.

CRISI EPILETTICHE

Le crisi epilettiche vanno da un'assenza momentanea senza perdita di coscienza (piccolo male) alle convulsioni e contrazioni (grande male).

Piccolo male: il malato può sembrare immerso in un sogno ad occhi aperti, o avere lo sguardo fisso nel vuoto. In tal caso non occorre fare nulla, ma allontanare le altre persone, proteggere il malato da ogni pericolo e parlargli con calma.

Grande male: il malato perde improvvisamente conoscenza, cade a terra, diventa rigido per alcuni secondi, il respiro si arresta, le labbra diventano cianotiche e vi è congestione del volto e del collo. Poi i muscoli si rilassano e vi sono movimenti convulsivi che sono talvolta violenti.

Occorre far fuoriuscire la lingua e fare attenzione che, durante la crisi, l'infortunato non batta la testa e cercare di allentare gli abiti attorno al collo.

CONTUSIONI

Apporre impacchi con acqua fredda sulla parte schiacciata. La commozione cerebrale produce perdita di coscienza, respirazione debole, pallore intenso, rilassamento muscolare.

Porre il colpito in posizione orizzontale e spruzzargli acqua fredda sul viso e applicare impacchi freddi sul capo. La commozione toracica produce tosse con espettorato sanguigno, difficoltà di respiro, dolori acuti al petto. Distendere il colpito col torace un po' rialzato e applicare impacchi freddi sul torace.

DISTORSIONI

Avvengono quasi sempre al polso o al collo del piede. Applicare impacchi freddi e stare in riposo con l'arto sollevato.

PUNTURE DA INSETTI

Non è opportuno utilizzare alcool bensì ammoniacca o meglio lavare la ferita con acqua e sapone e sciacquare con molta acqua.

LUSSAZIONI

Provocano lo spostamento delle due ossa dell'articolazione. Fare impacchi freddi in attesa del medico.

STRAPPI MUSCOLARI

Sono causati da sforzi violenti o brusche contrazioni. Frizionare la parte e fasciare strettamente.

FRATTURE

Si riconoscono dalla deformazione della parte e dal dolore violento. Ai colpiti è bene somministrare tè o caffè.

ASFISSIE

Da strangolamento: liberare la gola e praticare la respirazione artificiale.

Per azione della corrente elettrica: togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isolarsi con assi o panni asciutti.

USTIONI

Ogni bruciatura anche se apparentemente lieve, deve essere sempre sottoposta al medico.

Non toccare la parte lesionata. Se necessario, lavarsi le mani con acqua e sapone e se possibile disinfettarle.

Se le bruciature sono arrossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterile e ovatta e bendare.

Mai aprire le vesciche. Nell'applicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verrà a contatto con la bruciatura.

ALLEGATO 2: CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Contenuti minimi previsti dal D. Lgs. 388/2003 All.1

- N. 5 paia di guanti monouso in vinile o in lattice;
- N. 1 visiera paraschizzi;
- N. 1 flacone di iodopovidone soluzione cutanea da 1 litro;
- N. 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%) da 500 ml.;
- N. 1 scatola da 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
- N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;
- N. 2 pinzette da medicazione sterili monouso;
- N. 2 teli sterili monouso;
- N. 1 confezione di rete elastica (misura media);
- N. 1 confezione di cotone idrofilo;
- N. 2 confezioni di cerotti pronti all'uso (assortiti);
- N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm.;
- N. 1 paio di forbici;
- N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso;
- N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;
- Termometro;
- N. 3 lacci emostatici;
- Apparecchio per misurare la pressione arteriosa.

Il materiale contenuto nelle cassette di pronto soccorso deve essere mantenuto in buono stato di pulizia, ripristinato dopo ogni utilizzo, conservato in una cassetta lavabile contrassegnata con la croce bianca su fondo verde, facilmente visibile e accessibile a chiunque.

I presidi devono essere controllati almeno ogni sei mesi e rinnovati qualora risultino scaduti.

Nella cassetta deve essere presente uno stampato che illustra l'uso dei materiali contenuti.

ALLEGATO 3: CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

- N. 2 paia guanti sterili monouso;
- N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml;
- N. 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;
- N. 1 compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
- N. 3 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;
- N. 1 pinzetta da medicazione sterile monouso;
- N. 1 confezione di cotone idrofilo;
- N. 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;
- N. 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5;
- N. 1 rotolo di benda orlata alta cm 10;
- N. 1 paio di forbici;
- N. 1 laccio emostatico;
- N. 1 confezione di ghiaccio pronto uso;
- N. 1 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Nella cassetta deve essere presente uno stampato che illustra l'uso dei materiali contenuti, come di seguito riportato.

ALLEGATO 4: CONSIGLI PER UN USO CORRETTO DEI PRESIDI SANITARI

- Il soccorritore deve lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione;
- In caso di mancanza d'acqua deve pulirsi le mani con del cotone idrofilo disinfettato;
- In generale il primo intervento in caso di ferite, incidente agli occhi, ustioni, si attua ponendo la parte lesa sotto l'acqua corrente fredda.

Guanti monouso in vinile

I guanti vanno indossati dal soccorritore dopo la detersione delle mani e prima di qualsiasi medicazione in cui possa venire a contatto con il sangue dell'infortunato.

Visiera paraschizzi o mascherina

È utilizzata dal soccorritore a protezione del volto da eventuali schizzi di liquidi biologici.

Disinfettante

Questo prodotto è utilizzato per disinfettare ferite, abrasioni, punture di insetto, escoriazioni.

Compresse di garza sterile

Sono utilizzate per la pulizia e la disinfezione delle abrasioni e delle ferite, per coprire e medicare qualsiasi tipo di lesione. Per questi presidi va mantenuta la sterilità, quindi per la loro manipolazione è bene usare le pinze sterili monouso.

Pinze sterili monouso

Vanno utilizzate ogni qualvolta si deve operare con materiale sterile. Per mantenere la sterilità della pinza occorre prestare molta attenzione all'apertura della confezione, aprendola dalla parte in cui la pinza è saldata. La parte che si può toccare con le mani è quella centrale sagomata.

Cotone idrofilo

Il cotone va utilizzato solo come materiale assorbente in caso di perdita abbondante di sangue, unitamente alla garza. È importante non usarlo direttamente sulle ferite perché può lasciare residui di filamento di cotone.

Rete elastica

Va applicata agli arti, al capo, al torace, per fissare e mantenere la medicazione.

I lavoratori specificamente istruiti ed addestrati, in caso di infortunio, devono essere in grado di prestare le prime cure all'infortunato, nei limiti dell'addestramento ricevuto, nonché di avvertire i presidi esterni.

SE SI È IN PRIMA PERSONA VITTIMA DI UN INFORTUNIO, BISOGNA:

- Farsi sempre medicare dal personale abilitato, oppure presso un presidio esterno di pronto soccorso. Va ricordato che anche una piccola ferita può comportare gravi conseguenze.
- Far sempre registrare l'infortunio entro 24 ore. Questa operazione è necessaria per accedere ai benefici assicurativi. È compito del responsabile della struttura provvedere in merito.

**ALLEGATO 5: DOCUMENTI RICHIESTI DAL D.M. 18/12/1975 DA ALLEGARE ALLA
PRESENTE VALUTAZIONE**

COLLAUDO STATICO

Rif. Normativo: D.M. 18/12/1975 punto 5.5.

Viene rilasciato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Proprietario.

È opportuna una sua verifica decennale.

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)

Rif. Normativo: L. 649 del 23/12/96.

Viene rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. su richiesta dell'Ente proprietario.

Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di richiederne il rilascio all'Ente proprietario e verificarne la validità. Inoltre ha l'obbligo di accertare che siano stati messi in atto i provvedimenti minimi di sicurezza.

È prevista la tenuta di un registro dei controlli periodici da aggiornare con l'annotazione:

- Delle prove periodiche di evacuazione (almeno due all'anno),
- Dell'ispezione semestrale dei mezzi fissi e mobili,
- Della conformità della segnaletica di sicurezza (D. Lgs. n. 81 del 09/04/08 e s.m.i., Titolo V ed allegati)

***CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IGIENICO-SANITARIA ED EVENTUALE
AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'ESERCIZIO MENSA (SE PRESENTE)***

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., - L. 833/78 - L. 104/92 - D. Lgs. 155/97

Viene rilasciato dall'Ufficio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. competente.

Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di richiederne il rilascio all'Ente proprietario.

CERTIFICATO DI COLLAUDO ELETTRICO

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., - L. 186/88 - L. 791/77 - L. 46/90.

Viene rilasciato dall'Impresa che ha eseguito i lavori in conformità al modello pubblicato con D.M.20/02/92.

Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di richiedere all'Ente proprietario copia della dichiarazione di conformità comprensiva della documentazione prevista.

COLLAUDO IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Norme CEI 11-8 e CEI 64-8 - L. 597/82 - D. Lgs. 462/01.

Viene rilasciato dall'ASL.

Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario. È opportuno sollecitarne, nel tempo, una verifica della funzionalità.

COLLAUDO DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., – L. 597/82.

Viene rilasciato dalla ASL.

Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario.

Se l'edificio lo richiede (in rapporto alla tipologia di struttura), ogni due anni ne va fatta verifica (Art. 40 D.P.R. 547/55).

COLLAUDO IMPIANTO TERMICO

Rif. Normativo: D.M. 01/12/75 Artt. 18 e 22.

Viene rilasciato dalla ASL che, per impianti con potenzialità > 100.000 Kcal/h, ne verifica la validità ogni 5 anni (Art. 22).

Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario.

RELAZIONE INSTALLAZIONE TERMICA A GAS DI RETE

Rif. Normativo: Circ. Min. Int. 25/11/69.

Viene rilasciata dall'impresa che ha eseguito i lavori.

Il Dirigente Scolastico ne richiede copia all'Ente proprietario. All'inizio dell'Anno Scolastico va richiesta un'attestazione sull'efficienza dell'impianto.

PIANTE E SEZIONI DELL'EDIFICIO E DELLA CENTRALE TERMICA

Rif. Normativo: D.M. 18/12/75 punto 5.5.

Vengono rilasciate dall'Ufficio Tecnico dell'Ente proprietario su richiesta del Dirigente Scolastico.

RELAZIONE TECNICA RIASSUNTIVA

Rif. Normativo: Art. 9 L. 46/90.

Consiste in una dichiarazione complessiva di conformità degli impianti esistenti nell'edificio scolastico e viene rilasciata dall'Ente proprietario su richiesta del Dirigente Scolastico.

ALLEGATO 6: DOCUMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

- Nominativi dei lavoratori con le relative mansioni.
- Schede di sicurezza delle sostanze utilizzate o con cui vi può essere contatto.
- Valutazione del rischio rumore.
- Libretti di uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature di lavoro.
- Dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi)
- Elenco e caratteristiche DPI in uso.
- Nomine degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Piano di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

ALLEGATO 7: MODELLO DI CONSEGNA DPI

Il/la sottoscritto/a lavoratore della scuola
..... con sede in Via.....

DICHIARA

A) Di ricevere, in data odierna, in dotazione il materiale antinfortunistico qui di seguito contrassegnato ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

- Scarpe antinfortunistiche
- Occhiali di protezione
- Gilet alta visibilità
- Maschera (Tipo.....)
- Guanti protettivi
- Abito da lavoro
- altro.....

B) Di impegnarsi a:

- utilizzare con cura il materiale che gli viene fornito, i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione appositamente predisposti;
- far presente immediatamente i difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di sicurezza e di protezione, eventuali difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonché qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo;
- non asportare o cambiare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e/o di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla direzione;
- non effettuare, di propria iniziativa, lavori o manovre non di propria esclusiva competenza e che possano compromettere la sua sicurezza e quella degli altri addetti.

C) Di essere stato istruito e addestrato sul corretto utilizzo di suddetti DPI.

Luogo e data.....

Per ricevuta, il lavoratore

ALLEGATO 8: MODELLO RILEVAMENTO RISCHI

ISTITUTO _____

Io sottoscritto _____

- Referente
- Docente
- Collaboratore Scolastico
- ...

del Plesso _____ della scuola _____, in data _____

ho rilevato le seguenti situazioni di rischio (*indicare la non conformità e specificare l'ubicazione*):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

Firma

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI

Attualmente le norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura hanno identificato per le sostanze e per i preparati pericolosi le seguenti classi di pericolo che ne descrivono i rischi principali:

Simbolo e denominazione	Significato (definizione e precauzioni)	Esempi
<p style="text-align: center;">C</p>  <p style="text-align: center;">CORROSIVO</p>	<p>Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione di tessuti viventi e/o materiali inerti.</p> <p>Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Acido cloridrico</u> • <u>Acido fluoridrico</u>
<p style="text-align: center;">E</p>  <p style="text-align: center;">ESPLOSIVO</p>	<p>Classificazione: sostanze o preparati che possono esplodere a causa di una scintilla o che sono molto sensibili agli urti o allo sfregamento.</p> <p>Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di calore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Tricloruro di azoto</u> • <u>Nitroglicerina</u>
<p style="text-align: center;">O</p>  <p style="text-align: center;">COMBURENTE</p>	<p>Classificazione: sostanze che si comportano da ossidanti rispetto alla maggior parte delle altre sostanze o che liberano facilmente ossigeno atomico o molecolare, e che quindi facilitano l'incendiarsi di sostanze combustibili.</p> <p>Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ossigeno</u> • <u>Nitrato di potassio</u> • <u>Perossido di idrogeno</u>
<p style="text-align: center;">F</p>  <p style="text-align: center;">INFIAMMABILE</p>	<p>Classificazione: Sostanze o preparazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Che possono surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria ad una temperatura normale senza impiego di energia • Solidi che possono infiammarsi facilmente per un breve azione di una fonte di fiamma e che continuano ad ardere • Liquidi che possiedono un punto di combustione inferiore ai 21 °C • Gas infiammabili al contatto con l'aria a pressione ambiente • Gas che a contatto con l'acqua o l'aria umida creano gas facilmente infiammabili in quantità pericolosa. <p>Precauzioni: evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria ed acqua).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Benzene</u> • <u>Etanolo</u> • <u>Acetone</u>

Simbolo e denominazione	Significato (definizione e precauzioni)	Esempi
<p>T</p>  <p>TOSSICO</p> <p>T+</p>  <p>TOSSICITÀ ACUTA</p>	<p>Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte.</p> <p>Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo.</p> <p>Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte.</p> <p>Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o preparato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Cloruro di bario</u> • <u>Monossido di carbonio</u> • <u>Metanolo</u> • <u>Cianuro</u> • <u>Nicotina</u>
<p>Xi</p>  <p>IRRITANTE</p> <p>Xn</p>  <p>NOCIVO</p>	<p>Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono espletare un'azione irritante.</p> <p>Precauzioni: i vapori non devono essere inalati ed il contatto con la pelle deve essere evitato.</p> <p>Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi, per la salute, di gravità limitata, e raramente la morte.</p> <p>Precauzioni: i vapori non devono essere inalati ed il contatto con la pelle deve essere evitato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Cloruro di calcio</u> • <u>Carbonato di sodio</u> • <u>Laudano</u> • <u>Diclorometano</u> • <u>Cisteina</u>
<p>N</p>  <p>PERICOLOSO IN AMBIENTE</p>	<p>Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste sostanze o preparazioni può provocare danni all'ecosistema a corto o a lungo periodo.</p> <p>Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Fosforo</u> • <u>Cianuro di potassio</u>

Di seguito si riporta la nuova simbologia introdotta dal Regolamento CLP n. 1272/2008 (in vigore dal 20/01/2009). Dal 01/12/2010 il CLP prevede l'inserimento, nelle schede di sicurezza delle sostanze, anche del nuovo sistema di simbologia ed etichettatura che, dal 01/06/2015, sostituisce totalmente il vecchio previsto dalle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

Esplosivi							
Classificazione	Esplosivo instabile	Divisione 1.1	Divisione 1.2	Divisione 1.3	Divisione 1.4	Divisione 1.5	Divisione 1.6
Pittogramma						Nessun Pittogramma	Nessun Pittogramma
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Pericolo	Pericolo	Attenzione	Pericolo	Nessuna avvertenza
Indicazione di pericolo	H200 Esplosivo instabile	H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa	H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione	H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione	H204 Pericolo di incendio o di proiezione	H205 Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio	Nessuna indicazione di pericolo

Liquidi infiammabili				Solidi infiammabili		
Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Pittogramma				Pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Attenzione	Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H224 Liquido e vapore altamente infiammabili	H225 Liquido e vapore facilmente infiammabili	H226 Liquido e vapore infiammabili	Indicazione di pericolo	H228 Solido infiammabile	H228 Solido infiammabile

Gas infiammabili			Aerosol infiammabili			Gas comburenti	
Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Classificazione	Categoria 1
Pittogramma		Nessun Pittogramma	Pittogramma			Pittogramma	
Avvertenza	Pericolo	Attenzione	Avvertenza	Pericolo	Attenzione	Avvertenza	Pericolo
Indicazione di pericolo	H220 Gas altamente infiammabile	H221 Gas infiammabile	Indicazione di pericolo	H222 Aerosol altamente infiammabile	H223 Aerosol infiammabile	Indicazione di pericolo	H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente

Liquidi comburenti			
Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Pittogramma			
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	H272 Può aggravare un incendio; comburente	H272 Può aggravare un incendio; comburente

Solidi comburenti			
Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Pittogramma			
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	H272 Può aggravare un incendio; comburente	H272 Può aggravare un incendio; comburente

Sostanze e miscele autoreattive					
Classificazione	Tipo A	Tipo B	Tipi C e D	Tipi E e F	Tipo G
Pittogramma		 			Non vi sono elementi specifici per questa categoria di pericolo.
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Pericolo	Attenzione	
Indicazione di pericolo	H240 Rischio di esplosione per riscaldamento	H241 Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento	H242 Rischio di incendio per riscaldamento	H242 Rischio di incendio per riscaldamento	

Liquidi piroforici	
Classificazione	Categoria 1
Pittogramma	
Avvertenza	Pericolo
Indicazione di pericolo	H250 Spontaneamente infiammabile all'aria

Solidi piroforici	
Classificazione	Categoria 1
Pittogramma	
Avvertenza	Pericolo
Indicazione di pericolo	H250 Spontaneamente infiammabile all'aria

Perossidi organici					
Classificazione	Tipo A	Tipo B	Tipi C e D	Tipi E e F	Tipo G
Pittogramma		 			Non vi sono elementi specifici per questa categoria di pericolo.
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Pericolo	Attenzione	
Indicazione di pericolo	H240 Rischio di esplosione per riscaldamento	H241 Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento	H242 Rischio di incendio per riscaldamento	H242 Rischio di incendio per riscaldamento	

Sostanze o miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili			
Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Pittogramma			
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente	H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili	H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili

Sostanze e miscele autoriscaldanti		
Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H251 Sostanza autoriscaldante; può infiammarsi	H252 Sostanza autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi

Sostanze e miscele corrosive per i metalli		Gas sotto pressione				
Classificazione	Categoria 1	Classificazione	Gas compresso	Gas liquefatto	Gas liquefatto refrigerato	Gas disciolto
Pittogramma		Pittogramma				
Avvertenza	Attenzione	Avvertenza	Attenzione	Attenzione	Attenzione	Attenzione
Indicazione di pericolo	H290 Può essere corrosivo per i metalli	Indicazione di pericolo	H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato	H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato	H281 Contiene gas refrigerato: può provocare ustioni o lesioni criogeniche	H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato

Tossicità acuta			
Classificazione	Categorie 1 e 2	Categoria 3	Categoria 4
Pittogramma			
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo: via orale	H300 Letale se ingerito	H301 Tossico se ingerito	H302 Nocivo se ingerito
Indicazione di pericolo: via cutanea	H310 Letale a contatto con la pelle	H311 Tossico a contatto con la pelle	H312 Nocivo a contatto con la pelle
Indicazione di pericolo: inalazione	H330 Letale se inalato	H331 Tossico se inalato	H332 Nocivo se inalato

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)			
Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Pittogramma			
Avvertenza	Pericolo	Attenzione	Attenzione
Indicazione di pericolo	H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H335 Può irritare le vie respiratorie o H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

Corrosione/irritazione della pelle		
Classificazione	Categoria 1A, 1B e 1C	Categoria 2
Pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	H315 Provoca irritazione cutanea

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare		
Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H318 Provoca gravi lesioni oculari	H319 Provoca grave irritazione oculare

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle		
Classificazione	Sensibilizzazione delle vie respiratorie Categoria 1 e sottocategorie 1A e 1B	Sensibilizzazione della pelle Categoria 1 e sottocategorie 1A e 1B
Pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

Tossicità in caso di aspirazione	
Classificazione	Categoria 1
Pittogramma	
Avvertenza	Pericolo
Indicazione di pericolo	H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)		
Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Cancerogenicità		
Classificazione	Categorie 1A e 1B	Categoria 2
Pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Mutagenicità sulle cellule germinali		
Classificazione	Categorie 1A e 1B	Categoria 2
Pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Tossicità per la riproduzione			
Classificazione	Categorie 1A e 1B	Categoria 2	Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento
Pittogramma			Nessun Pittogramma
Avvertenza	Pericolo	Attenzione	Nessun avvertenza
Indicazione di pericolo	H360 Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

Pericoloso per l'ambiente acquatico

	TOSSICITÀ ACUTA	TOSSICITÀ CRONICA			
Classificazione	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4
Pittogramma				Nessun Pittogramma	Nessun Pittogramma
Avvertenza	Attenzione	Attenzione	Nessuna avvertenza	Nessuna avvertenza	Nessuna avvertenza
Indicazione di pericolo	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Pericoloso per lo strato di ozono

Classificazione	Categoria 1
Pittogramma	
Avvertenza	Attenzione
Indicazione di pericolo	H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

0

Pericoloso per lo strato di ozono

Pittogramma	Nessun Pittogramma
Avvertenza	Pericolo
Indicazione di pericolo	EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme principali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Rif.to Normativo elo Legislativo. DOCUMENTO	CONTENUTO	NOTE	RIFERIMENTI
D.M. 18/12/75 <i>Norme Tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica</i>	Indica quali devono essere le caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture adibite ad attività didattiche.	In particolare vengono fissati: <ul style="list-style-type: none"> • i criteri generali relativi alla localizzazione ed alle dimensioni della scuola; • le caratteristiche generali e di sicurezza dell'area; • le norme riferite sia all'opera in generale che agli spazi relativi a: unità pedagogica, insegnamento specializzato, laboratori, officine, informazione, attività parascolastiche e integrative, educazione fisica e sportiva, servizio sanitario, mensa, amministrazione, distribuzione, servizi igienici e spogliatoi; • le norme relative all'arredamento ed alle attrezzature; • le norme relative alle condizioni di abitabilità: acustiche, di illuminazione e colore, termigrometriche e di purezza dell'aria, di sicurezza e quelle relative alle condizioni d'uso. 	
D.M. 26/8/92 <i>Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</i>	Vengono indicate i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado.	Il Decreto prende in esame le caratteristiche costruttive, il comportamento al fuoco dei materiali, la compartimentazione degli edifici e le misure di evacuazione in caso di emergenza (es. numero e larghezza delle uscite), gli spazi a rischio specifico, gli impianti elettrici ed i sistemi di allarme, i mezzi per l'estinzione degli incendi, la segnaletica di sicurezza, le norme di esercizio.	
D.P.R. 22/11/67 n. 1518. <i>Norme relative ai servizi di medicina scolastica</i>	Contiene norme relative ai servizi di medicina scolastica:	Dispone che i comuni, i consorzi e le amministrazioni provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, forniscano i locali idonei (es. ambulatorio) per il Servizio di Medicina Scolastica, che di norma debbono ricavarsi all'interno dell'edificio scolastico.	Regolamento per la applicazione del Tit.III. del D.P.R. 11/2/61 n.264
Circ. Ministero Sanità 10/7/86 n.45 <i>Materiali contenenti amianto negli edifici scolastici</i>	Contiene un piano di intervento e misure tecniche per l'individuazione e l'eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedali pubblici e privati.		Circolare Ministero Sanità 25/11/91 n. 23 L. 257 del 13/4/92 D.M. 6/9/94
L. 1083/71 <i>Impianti di distribuzione del gas.</i> Norme UNI CIG 7129/92	Le norme UNI CIG fissano i requisiti di idoneità degli impianti destinati ad utilizzare gas combustibile.	Nel loro complesso quanto in riferimento ai singoli componenti fissano i parametri di sicurezza cui devono rispondere le installazioni di caldaie murali, apparecchi di cottura, apparecchi per la produzione rapida di acqua calda funzionanti a gas.	
L. 123 3/8/2007			

<i>Rif.to Normativo e/o Legislativo. DOCUMENTO</i>	<i>CONTENUTO</i>	<i>NOTE</i>	<i>RIFERIMENTI</i>
D.P.R. 151/2011	Attività soggette alle visite di prevenzione incendi.	Attività n. 67: scuole con oltre 100 persone presenti Attività n. 74: impianti termici di potenzialità superiore a 100.000 kcal/h; Attività n. 65 locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.	
D.M. 10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.	Organizzazione e formazione delle squadre antincendio, valutazione del rischio incendio, misure di prevenzione e protezione	
L. 30/4/62 n.283 e suo regolamento D.P.R. 26.3.80 n.327	Autorizzazione Sanitaria	Rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicato l'edificio nel caso in cui all'interno della scuola venga effettuata la preparazione e/o la somministrazione di pasti (si rammenta che gli addetti alla distribuzione dei pasti devono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria).	
D.Lgs. 475/92 <i>Dispositivi di Protezione Individuale</i>	Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.	Il presente decreto recepisce direttive sui DPI in relazione alle loro categorie, ai requisiti essenziali di sicurezza, alla marcatura CE.	
D.M. 16/01/1997	Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente		
D.P.R. 203/88 D.P.R. 25/7/91 <i>Emissioni in atmosfera</i>		Le emissioni prodotte dai laboratori scolastici, corrispondenti al punto 19 della tabella allegata al D.P.R. 25/7/91, sono considerate tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e pertanto non richiedono alcuna autorizzazione. Eventualmente le Regioni possono prevedere che una comunicazione sulla scarsa significatività inquinante di tali emissioni sia inviata al settore Ecologia e Cave della Provincia in cui l'istituto è ubicato.	
L. 319/76 L. 650/76 <i>Scarichi</i>	Si tratta di una legge di carattere generale che riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento.	Regolamenta gli scarichi di qualsiasi tipo provenienti dagli insediamenti sorti dopo il 1976. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dal Sindaco, previa domanda inoltrata allo stesso. Per poter essere autorizzati gli scarichi devono possedere i requisiti (accettabilità) di cui alle specifiche tabelle A, B e C della L. 319/76. Andando di norma in fognatura, gli scarichi scolastici dovrebbero rispettare i parametri della tab. C. Si tenga presente che gli scarichi dei laboratori dovrebbero essere separati dagli altri tipi di scarico (servizi igienici, ecc.) dell'insediamento.	Eventuali regolamenti locali di igiene dei singoli Comuni che però concordano con i requisiti delle tabelle della L. n.319/76.

Rif. to Normativo e/o Legislativo. DOCUMENTO	CONTENUTO	NOTE	RIFERIMENTI
D.P.R. 915/82 e successive delibere del Comitato interministeriale inerenti a norme tecniche per la sua applicazione. <i>Rifiuti</i>	Classificazione dei rifiuti solidi, in tre grandi categorie: urbani, speciali e tossico-nocivi. Lo stoccaggio provvisorio ed il loro smaltimento.	Mentre per i rifiuti di tipo urbano non si richiedono particolari adempimenti, per quelli speciali e tossico-nocivi (provenienti ad es. dai laboratori) bisogna ricordare che per lo STOCCAGGIO: <ul style="list-style-type: none"> • <i>rifiuti speciali</i>: non occorre autorizzazione • <i>rifiuti tossico-nocivi</i>: purchè si rispettino le condizioni di cui all'art. 14, c.1, del D.L. 373/95, non occorre autorizzazione: bisogna però dare comunicazione alla Regione 30 gg. prima dell'inizio dello stoccaggio. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 14 sopracitato per lo SMALTIMENTO: • <i>rifiuti speciali e tossico-nocivi</i>: devono essere ritirati da ditte specializzate ed autorizzate (iscritte in apposito elenco regionale). Vi è obbligo per la scuola di tenere un registro di carico/scarico per i rifiuti tossico-nocivi (D.L. 375/95 art. 14). 	La raccolta dei rifiuti per lo stoccaggio è opportuno sia attuata secondo i criteri indicati nella Deliberazione Interministeriale del 27/7/84.
D.M. 236/89 <i>Fruibilità delle strutture da parte delle persone con handicap.</i>	Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche.	Indica le norme tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e nei trasporti pubblici.	L. 9/1/89 n.13
D.M. 25/8/89 e DM 18/03/1996 <i>Palestre per attività sportive</i>	Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi		
D.Lgs 81 9/4/2008 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>	Testo unico integrato dal D. Lgs. 106/09		Abrogati: DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56 (salvo art.64); D. Lgs 277/91; D. Lgs 626/94; D. Lgs 493/96; D.Lgs 494/96; D. Lgs 187/05: art 36bis comma 1-2 DL 223/06 conv. in L. 248/06; artt. 2-3-5-6-7 L.123/07
D.L. 37/2008 <i>riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione impianti all'interno degli edifici</i>			

<i>Rif.to Normativo elo Legislativo. DOCUMENTO</i>	<i>CONTENUTO</i>	<i>NOTE</i>	<i>RIFERIMENTI</i>
<i>DPR. 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi</i>			
<i>D.M.388/2003 Disposizioni sul pronto soccorso aziendale,</i>			

L'elenco non è da considerarsi esaustivo.

Il presente documento di valutazione dei rischi riporta le situazioni di rischio individuate nella data di redazione dello stesso. Eventuali variazioni sullo stato della sicurezza dei lavoratori all'interno del plesso, dovranno essere comunicate all'Ing. Raffaele AGRIPPINO (R.S.P.P.), in forma scritta, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Corigliano – Rossano (CS), Febbraio 2023

